

Linee Guida per la informazione al consumatore sui prodotti alimentari

reg. (UE) n. 1169/2011

1 giugno 2012

Introduzione

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (di seguito, "il regolamento"), è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 ottobre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 22 novembre 2011, con entrata in vigore il 12 dicembre 2011.

A seguito di una valutazione della legislazione in materia di etichettatura dei prodotti alimentari avviata dalla Direzione Generale Salute e Consumatori (DG SANCO), la Commissione Europea aveva pubblicato nel 2008 una proposta che unisse due importanti direttive (2000/13/CE¹ e 90/496/CEE²) in un unico regolamento, volto a istituire un quadro giuridico comune per le informazioni relative ai prodotti alimentari fornite ai consumatori.

Il regolamento "gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un'etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile"³.

Il Reg. (UE) n. 1169/2011⁴, infatti, include i principi generali, le responsabilità nonché le disposizioni che disciplinano le informazioni sui prodotti alimentari.

Esso si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e quelli destinati alla fornitura delle collettività.

Le aree che rientrano nel regolamento comprendono, tra l'altro, le indicazioni nutrizionali, l'etichettatura sull'origine, la leggibilità e l'etichettatura degli allergeni.

E' stato previsto un periodo di transizione per gli operatori del settore alimentare al fine di adeguare le proprie etichette. Le disposizioni previste dal regolamento, infatti, in generale devono essere rispettate a partire dal 13 dicembre 2014. Gli operatori del settore che non avranno applicato alcuna etichettatura nutrizionale prima di tale data, dovranno adottare la stessa (in conformità al nuovo regolamento) a partire dal 13 dicembre 2016.

Di conseguenza, a far data dal 13 dicembre 2014, saranno abrogati i seguenti atti:

- *Direttiva 87/250/CEE (indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche)*
- *Direttiva 90/496/CEE (etichettatura nutrizionale)*
- *Direttiva 1999/10/CE (etichettatura dei prodotti alimentari)*
- *direttiva 2000/13/CE (etichettatura dei prodotti alimentari)*
- *Direttiva 2002/67/CE (generi alimentari contenenti chinino e caffeina)*
- *Direttiva 2008/5/CE, relativa alla specificazione sull'etichetta (oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE)*
- *Regolamento (CE) n. 608/2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.*

¹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

² Direttiva 90/496/EEC del 24 Settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

³ Considerando 9 del Regolamento 1169/2011

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:01:IT:HTML>

A partire dal 13 dicembre 2014 saranno inoltre modificati i regolamenti:

- *Regolamento (CE) n. 1925/2006 (aggiunta di sostanze nutritive essenziali agli alimenti).*
- *Regolamento (CE) n. 1924/2006 (indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti)*

Si prega di notare che il regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti (es. direttiva 2001/111/CE, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana).

Le linee guida

Le presenti linee guida sono rivolte a tutte le parti interessate, quali gli operatori del settore alimentare (comprese le piccole e medie imprese così come grandi operatori del settore alimentare) e i responsabili politici dell'UE.

Il documento comprende una guida sui seguenti argomenti:

- **Capitolo I: etichettatura nutrizionale**
- **Capitolo II: etichettatura d'origine**
- **Capitolo III: leggibilità**
- **Capitolo IV: etichettatura degli allergeni**
- **Allegati**
- **Periodo transitorio**

IMPORTANTE

Si prega di notare che gli orientamenti forniti in questo documento non possono essere considerati quali interpretazione ufficiale della legislazione, sussistendo la riserva esclusiva dei poteri giudiziari, vale a dire i giudici nazionali e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Indice

Lessico	8
Capitolo I: Etichettatura nutrizionale.....	9
Articoli	13
Art. 29 – Rapporto con altra normativa	14
29.1: Alimenti a cui non si applicano le disposizioni del Regolamento concernenti l’etichettatura nutrizionale	14
29.2: Alimenti con disposizioni speciali (verticali) in materia di etichettatura nutrizionale	14
Allegato V: Alimenti ai quali non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale	14
Art. 30 – Contenuto	15
30.1: Valori nutrizionali obbligatori	16
30.2: Valori nutrizionali facoltativi	16
30.3: Sostanze nutritive che possono essere ripetute	17
30.4: Dichiarazione nutrizionale nel caso di bevande alcoliche	18
30.5: Dichiarazione nutrizionale nel caso di alimenti non preimballati	18
30.6: Misure di applicazione della CE – aggiunta o sottrazione di indicazioni facoltative	18
30.7: Misure di applicazione della CE – Relazione su acidi grassi trans	18
Art. 31 – Calcolo	19
31.1: Coefficienti di conversione per il calcolo dell’energia.....	19
31.2: Possibili misure di applicazione dell CE su coefficienti di conversione per vitamine e sali minerali.....	20
31.3: Stato degli alimenti.....	20
31.4: Valori dichiarati	21
Art. 32 – Espressione per 100g or per 100ml	21
32.1: Unità di misura che devono essere utilizzate per tutte le sostanze nutritive.....	21
Il valore energetico in valore assoluto per 100g o 100ml deve essere fornito in kilojoule (kJ) e chilocalorie (kcal).	22
32.2: Espressione obbligatoria per 100g/100ml per tutte le sostanze nutritive.....	22
32.3: Espressione obbligatoria per 100g/100ml e NRV per 100g/100ml per vitamine e minerali	22
32.4: Espressione volontaria di GDA per 100g/100ml	22
32.5: Dichiarazione dell'assunzione di riferimento GDA	23
Art. 33 – Espressione per porzione o per unità di consumo	24

33.1: Possibili casi di espressione per porzione	24
33.2: Espressione delle GDAs e del valore assoluto unicamente per porzione per le sostanze nutritive che possono essere ripetute	25
33.3: GDA unicamente per porzione per le sostanze nutritive di alimenti non preimballati	27
33.4: Espressione usate per la porzione/unità	27
Gli operatori del settore alimentare devono indicare la porzione o unità utilizzata (ad esempio 1 tazza = 200 g) in prossimità della dichiarazione nutrizionale.....	
33.5: Atti di esecuzione della CE riguardanti l'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti	27
Art. 34 – Presentazione	27
34.1: Posizionamento delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie.....	28
34.2: Presentazione delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie.....	28
Ove lo spazio non lo consenta, la dichiarazione nutrizionale può essere presentata in formato lineare.	28
34.3: Posizionamento e presentazione delle sostanze nutritive che possono essere ripetute	28
34.4: Presentazione delle sostanze nutritive di bevande alcoliche e di alimenti non preimballati	29
34.5: Presentazione delle sostanze nutritive in una quantità trascurabile.....	29
34.6: Possibili atti di esecuzione della CE riguardanti la presentazione della dichiarazione nutrizionale	30
Art. 35 – Forme di espressione e presentazione supplementari	30
35.1: Requisiti per forme di espressione e presentazione supplementari.....	30
35.2: Raccomandazione degli Stati Membri di forme di espressione/ presentazione supplementari	31
35.3: Monitoraggio da parte degli Stati Membri delle forme di espressione/ presentazione supplementari	31
35.4: Scambio di informazioni	32
35.5: Atti di esecuzione della CE - relazione su forme di espressione/presentazione supplementari	32
35.6: Atti di esecuzione della CE – norme dettagliate sull' applicazione del presente Articolo.	32
Quantità indicative giornaliere (GDA)	34
Background.....	34
Definizioni.....	34
Come calcolare i valori GDA?	34
Campo visivo principale della dichiarazione GDA	35
Contenuto.....	35
Espressione.....	35
Presentazione	35
Dichiarazione delle GDA in tabella nutrizionale	36

Contenuto.....	36
Espressione.....	36
Presentazione	36
GDA per gruppi specifici di popolazione	36
Esempio di GDA	37
Capitolo II: Etichettatura di Origine	38
Articoli	40
Articolo 2: Definizioni	40
Art. 2.2(g): Luogo di provenienza	40
Art. 2.2(o): Denominazione usuale.....	41
Art. 2.2(p): Denominazione descrittiva	41
Art. 2.2(q): Ingrediente primario	41
Art. 2.3: Paese di origine.....	42
Articolo 9(i): Indicazioni obbligatorie	42
Articolo 26: Paese d'origine o luogo di provenienza.....	42
Art. 26.1: <i>Altre disposizioni UE in materia di etichettatura origine/luogo di provenienza</i>	43
Art. 26.2: Indicazione obbligatoria del paese d'origine/luogo di provenienza	43
Art. 26.3: Indicazione ingrediente primario	44
Art. 26.4: relazione per valutare l'indicazione obbligatoria del paese di origine/luogo di provenienza per alcuni tipi di carne	44
Art. 26.5: Impatto delle relazioni di valutazione sulla indicazione obbligatoria paese d'origine/luogo di provenienza per diversi alimenti	44
Art. 26.6: Relazioni di valutazione d'impatto sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine/luogo di provenienza per la carne usata come ingrediente	45
Art. 26.7: Prescrizioni per le valutazioni d'impatto di cui agli Art. 26.5 e 26.6	45
Art. 26.8: Prescrizioni per l'applicazione dell'Art. 26.2 (b) e Art. 26.3	46
Art. 26.9: Prescrizioni per le relazioni e le valutazioni d'impatto relative alla carne	46
Articolo 39: Disposizioni nazionali	46
Art. 39.1: Motivi che giustificano disposizioni nazionali	46
Art. 39.2: Prescrizioni per disposizioni nazionali sul paese di origine o sul luogo di provenienza	47
Allegato XI: Tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il paese di origine o il luogo di provenienza	47
Capitolo III: Leggibilità.....	48
Articoli	50

Articolo 2.2(m): Definizione di leggibilità	50
La leggibilità è quindi determinata dalla dimensione del carattere ma anche di altri elementi, quali la spaziatura, il tipo di colore, il contrasto tra scritta e sfondo.	50
Articolo 13: Presentazione delle indicazioni obbligatorie	50
L'articolo 13 del regolamento è il principale in materia di leggibilità. Esso stabilisce appositi criteri per la presentazione delle informazioni obbligatorie quali la dimensione minima dei caratteri, il posizionamento delle indicazioni obbligatorie, il contrasto con lo sfondo.	50
L'articolo 13 è così strutturato:	50
13.2: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie.....	51
E' importante notare come la dimensione minima dei caratteri specificata nel Regolamento 1169/2011 non si applichi agli elementi obbligatori previsti da altre normative UE (ad esempio codici di lotto) o alle informazioni volontarie su alimenti, come indicazioni nutrizionali e sulla salute.	53
13.3: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie per piccoli imballaggi o contenitori	53
13.4: Misure di attuazione della Commissione Europea sulla leggibilità	53
Inoltre, la Commissione europea può estendere le indicazioni obbligatorie che devono comparire nello stesso campo visivo (vedi art. 13.5).	53
13.5: Posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie	53
13.6: Esenzioni per il posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie.....	54
Articolo 16: Omissione di alcune indicazioni obbligatorie	54
16.1: Disposizioni specifiche per bottiglie in vetro.....	54
16.2: Disposizioni specifiche imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm ²	55
16.3: Esonero dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria	55
- l'elenco degli ingredienti; - la dichiarazione nutrizionale obbligatoria.	56
Annex IV: Definizione di altezza della X.....	57
Capitolo IV: Etichettatura degli allergeni.....	58
Articoli	60
Articolo 9.1(c): Indicazioni obbligatorie	60
Ulteriori disposizioni su come etichettare sono specificate all'Articolo 21.	60
Articolo 21: Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.....	60
21.1: <i>Presentazione della etichettatura di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze</i>	61
21.2: Riesame sistematico ed eventuale aggiornamento dell'elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze	62
Articolo 36.3(a): Etichettatura supplementare degli allergeni fornita su base volontaria ("può contenere" - informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza).....	63

Capitolo V: Altre questioni orizzontali.....	66
Articoli	67
Quantità netta	67
Articolo 9.1(e): Indicazioni obbligatorie	67
Articolo 11: Pesi e misure	67
Articolo 23: Espressione della quantità netta	67
Articolo 42: Espressione della quantità netta (misure nazionali).....	68
Allegato IX: indicazione della quantità netta.....	68
Data di congelamento	71
Allegato III.6: Alimenti la cui etichetta include una o più diciture particolari.....	71
Allegato X.3: Data di congelamento	72
Ricongelato, Scongelo	73
Allegato VI, Parte A: Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento	73
ALIMENTI PREIMBALLATI PER VENDITA DIRETTA	74
Articolo 2.2(e): Definizione di alimenti preimballati	74
Pratiche leali di informazione – sostituzione di un componente o ingrediente	75
Articolo 7.1(d): sostituzione di un ingrediente o di un componente	75
Allegato VI, Parte A.4: Sostituzione di un componente o ingrediente.....	76
Vendita a distanza	76
Articolo 14: vendita a distanza	76
Responsabilità	78
Articolo 8: Responsabilità.....	78
Acqua aggiunta	80
Indicazione quantitative degli ingredienti (QUID).....	81

Lessico

Ai fini del presente documento sono state utilizzate le seguenti definizioni:

Campo visivo	<p>Tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale.</p> <p><i>Lo stesso “campo visivo” può essere in qualsiasi lato della confezione, comprese la parte anteriore e posteriore della confezione.</i></p>
Campo visivo principale	<p>Il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto, che permette allo stesso di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto ed eventualmente il suo marchio. Se l’imballaggio presenta più parti principali del campo visivo, il campo visivo principale è quello scelto dall’operatore del settore alimentare.</p> <p><i>Il “campo visivo principale” può ad esempio fare riferimento alla parte anteriore della confezione”.</i></p>
Dichiarazione nutrizionale	Dichiarazione nutrizionale
Sostanza nutritiva(e)	Proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1 del reg. (UE) n. 1169/2011, e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie.
Porzione	La quantità di un determinato alimento o bevanda che ragionevolmente dovrebbe venire consumata in un’unica occasione.
Consumi di Riferimento (Giornalieri) (o Valori Giornalieri di Riferimento, GDA)	Apporti medi di nutrienti che la generalità degli individui dovrebbe assumere quotidianamente per una dieta equilibrata.
Valori nutritivi di Riferimento (NRV) (o Dose Giornaliera Raccomandata, RDA)	Raccomandazioni per gli apporti medi di nutrienti che gruppi di popolazione dovrebbero consumare nell’arco di una giornata. Tipicamente esse sono basate sulla stima delle esigenze individuali nella popolazione.

Capitolo I

Etichettatura nutrizionale

SOMMARIO

Informazioni nutrizionali nel campo visivo principale

Contenuto

- Nel campo visivo principale dell'etichetta, le seguenti informazioni nutrizionali **possono** essere fornite:
 - a) valore energetico (da solo), o
 - b) valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (tutti).

Non è possibile fornire nel campo visivo principale informazioni nutrizionali relative a nutrienti diversi da quelli sopra menzionati.

Espressione

- Quando è dichiarato unicamente il valore energetico (opzione a):
 - Il valore assoluto **deve** venire espresso per 100g o per 100ml.
 - In aggiunta all'espressione per 100g o per 100ml, il valore energetico **può** venire espresso anche per porzione. Non è ammesso esprimere il valore energetico solo per porzione.
 - In aggiunta all'espressione per 100g o per 100ml, il valore di energetico **può** anche venire espresso in % (GDA) riferito alla porzione.
- Se l'informazione nutrizionale è fornita come nell'opzione b:
 - Le quantità di grassi, saturi, zuccheri e sale **possono** venire espresse per 100g o per 100ml oppure **possono** essere fornite unicamente per porzione. Se l'informazione delle 4 sostanze nutritive è fornita unicamente per porzione, il valore dell'energia **deve** venire fornito in valore assoluto simultaneamente per porzione e per 100g o per 100ml.
 - In aggiunta, le quantità di grassi, saturi, zuccheri e sale **possono** essere espresso in % GDA unicamente per porzione. Se l'informazione delle 4 sostanze nutritive è fornita in % GDA unicamente per porzione, il valore dell'energia **deve** venire espresso in valore assoluto simultaneamente per porzione e per 100g o per 100ml.

Presentazione

- L'altezza minima dei caratteri di 1,2mm si applica all'informazione nutrizionale ripetuta nel campo visivo principale, a prescindere dalle dimensioni della confezione. A differenza di altre informazioni obbligatorie quali la stessa tabella nutrizionale, non è quindi applicabile la deroga per confezioni la cui superficie maggiore sia inferiore a 80cm².
- Qualora siano fornite le GDA, la seguente dichiarazione **deve** essere collocata in loro prossimità:

"Consumo di riferimento per un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)"

Nel caso in cui le GDA siano fornite sia nel campo visivo principale che nella tabella nutrizione, è sufficiente riportare tale informazione in prossimità della tabella, con richiamo tramite asterisco nel campo visivo principale.

- FoodDrinkEurope ritiene che qualora le GDA sono fornite sia nel campo visivo principale o in altro luogo della confezione, sarebbe sufficiente inserire nel campo visivo principale un asterisco in prossimità della % GDA, riferendosi in tal modo alla dichiarazione in prossimità della tabella nutrizionale.

Informazioni nutrizionali in qualsiasi campo visivo

Contenuto

- Per gli alimenti preimballati, gli operatori del settore alimentare **devono** riportare in etichetta una dichiarazione nutrizionale composta di valore energetico e quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Quando la presenza del sale sia dovuta esclusivamente alla naturale presenza di sodio, **può** venire fornita una specifica dichiarazione al riguardo, in prossimità della dichiarazione nutrizionale.
- **Possono** venire inseriti in tabella nutrizionale, su base volontaria **(e in campo visivo diverso da quello principale)** i valori relativi a: acidi grassi monoinsaturi, polinsaturi, polioli, amido, fibre, alcune vitamine e minerali.
 - Solo le vitamine e minerali qui di seguito elencati, laddove presenti in quantità significative così come definito dall'Allegato XIII, **possono** venire inseriti nella tabella nutrizionale.

<ul style="list-style-type: none">• Vitamina A (µg)• Vitamina D (µg)• Vitamina E (mg)• Vitamina K (µg)• Vitamina C (mg)• Tiamina (mg)• Riboflavina (mg)• Niacina (mg)• Vitamina B6 (mg)	<ul style="list-style-type: none">• Acido folico (µg)• Vitamina B12 (µg)• Biotina (µg)• Acido pantotenico (mg)• Potassio(mg)• Cloruro (mg)• Calcio (mg)• Fosforo (mg)• Magnesio (mg)	<ul style="list-style-type: none">• Ferro (mg)• Zinco (mg)• Rame (mg)• Manganese (mg)• Fluoruro (mg)• Selenio (µg)• Cromo (µg)• Molibdeno(µg)• Iodio (µg)
---	--	---

- Per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale può essere limitata unicamente al valore di energia o all'energia, grassi, saturi, zuccheri e sale. Per le bevande alcoliche, la dichiarazione nutrizionale può venire limitata al solo valore energetico. Gli operatori del settore alimentare sono liberi utilizzare la dichiarazione completa nutrizionale obbligatoria.
- Alcuni alimenti sono esentati dal requisito di inserire la dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Questi sono elencati nell'Allegato V del regolamento. In aggiunta, particolari alimenti menzionati in specifiche direttive Europee (es. PARNUTS, acque minerali naturali) hanno disposizioni specifiche e non devono rispondere ai requisiti del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Espressione

- *Espressione per 100g o per 100ml*
 - Il valore energetico e tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate **devono** essere espresse in valore assoluto per 100g/100ml e **devono** usare le unità di misura elencate nell'Allegato XV.
 - Il valore energetico **deve** essere fornito in kilojoules (kJ) e kilocalories (kcal).

- *Espressione per porzione*

In aggiunta all'espressione obbligatoria per 100g/100ml, il valore energetico e tutti i nutrienti dichiarati **possono** venire espressi *per porzione o per unità di consumo* (su base volontaria). A condizione che:

- a. la porzione/unità di consumo deve essere facilmente **riconoscibile** dal consumatore,
- b. la porzione o l'unità usata deve venire **quantificata** sull'etichetta,
- c. il **numero** di porzioni/unità contenute in una confezione **deve** essere indicato.

Informazioni nutrizionali in qualsiasi campo visivo

- *Consumi di riferimento (% GDAs, % NRVs)*
 - Il valore di energia e dei nutrienti obbligatori **possono** venire espressi in % (GDA) dei consumi di riferimento, in aggiunta **o al posto** della forma di espressione per 100g/100ml (volontaria).
 - Vitamine e minerali che vengono dichiarati **devono** venire espressi in % (NRV) dei consumi di riferimento per 100g or per 100ml (obbligatorio).
- Le informazioni del prodotto così come è venduto, se del caso, **possono** riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che:
 - Figurino in maniera sufficientemente dettagliata le informazioni di preparazione.
 - Le informazioni si riferiscano agli alimenti pronti per il consumo.

Presentazione

- Le sostanze nutritive obbligatorie e volontarie **devono** venire incluse nello “stesso campo visivo”.
- Il valore di energia e delle altre sostanze nutritive dichiarate devono venire presentati in un formato chiaro **tabellare** e dovrebbero seguire l'ordine di presentazione, come previsto nell'Allegato XV. Ove lo spazio non lo consenta, la dichiarazione può apparire in formato lineare.
- Laddove siano fornite le GDA, la seguente dichiarazione **deve** essere collocata in loro prossimità:

"Consumo di riferimento per un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)"

Articoli

La Sezione 3 del Regolamento (articoli 29-35) contiene le disposizioni di maggior rilievo relative alla dichiarazione nutrizionale:

- **Articolo 29: rapporto con altra normativa**
- **Articolo 30: contenuto**
- **Articolo 31: calcolo**
- **Articolo 32: espressione (per 100g/100ml)**
- **Articolo 33: espressione (per porzione)**
- **Articolo 34: presentazione**
- **Articolo 35: forme di espressione e/o presentazione supplementari**

Contenuto (art. 30), calcolo (art. 31), espressione (art. 32, 33) e presentazione (art. 34) sono i principi fondamentali dell'etichettatura nutrizionale:

- a) Contenuto: quali nutrienti devono e quali invece possono venire dichiarati,
- b) Calcolo: modalità di calcolo dei valori che devono e possono venire espressi,
- c) Espressione: riferimenti da utilizzare (per 100g/ml, per porzione, % GDA,...).
- d) Presentazione: modalità di presentazione (es. stesso campo visivo, campo visivo principale, con una precisa dimensione di carattere, etc.)

L'articolo 35 contempla ulteriori forme di *espressione* (oltre a quelle di cui agli art. 32, 33) e/o di *presentazione* (oltre a quelle di cui all'art. 34).

Altre disposizioni del regolamento sono (direttamente o indirettamente) correlate all'informazione nutrizionale:

- **Articolo 2.2(k) e 2.2(l)**: definizione di “campo visivo” e di “campo visivo principale”
- **Articolo 2.2(s)**: definizione di sostanza nutritiva
- **Articolo 13.2 e 13.3**: requisiti relativi alla dimensione minima dei caratteri
- **Articolo 15**: requisiti linguistici
- **Articolo 16.2**: omissione della dichiarazione nutrizionale per imballaggi con superficie minore di 10cm²
- **Articolo 16.4**: omissione della dichiarazione nutrizionale per bevande alcoliche
- **Articolo 36.3(c) e Articolo 43**: informazioni volontarie sugli alimenti e disposizioni (nazionali o EU) concernenti consumi di riferimento per gruppi specifici di popolazione
- **Articolo 54.1, 54.2 e 54.3**: disposizioni transitorie
- **Allegato I**: definizioni specifiche (es. sui nutrienti)
- **Art. 16.3 e Allegato V**: elenco alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale
- **Allegato XIII**: consumi di riferimento
- **Allegato XIV**: coefficienti di conversione
- **Allegato XV**: espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale

Art. 29 – Rapporto con altra normativa

29.1: Alimenti a cui non si applicano le disposizioni del Regolamento concernenti l'etichettatura nutrizionale

La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della seguente normativa:

- a) direttiva 2002/46/CE⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari;*
- b) direttiva 2009/54/CE⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.*

Le disposizioni del regolamento riguardanti l'etichettatura nutrizionale non si applicano a:

- Integratori alimentari
- Acque minerali naturali.

29.2: Alimenti con disposizioni speciali (verticali) in materia di etichettatura nutrizionale

La presente sezione si applica fatta salva la direttiva 2009/39/CE⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un'alimentazione particolare (3), e delle direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

I prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (PARNUTS), per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale, sono soggetti ad apposita normativa di settore.

Allegato V: Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale

In aggiunta alle deroghe stabilite all'articolo 29, l' Allegato V del regolamento elenca gli alimenti che sono esentati dalla dichiarazione nutrizionale *obbligatoria*:

- 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;*
- 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;*
- 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;*
- 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;*
- 5. il sale e i succedanei del sale;*
- 6. gli edulcoranti da tavola;*
- 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE⁸ del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (1), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;*

⁵ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0046:IT:HTML>

⁶ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0045:01:IT:HTML>

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:124:0021:01:IT:HTML>

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm² ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.

Se un operatore del settore alimentare decide di applicare l'etichettatura nutrizionale su base volontaria per i prodotti alimentari di cui sopra, dovrà comunque rispettare i requisiti di cui alla Sezione 3 del regolamento.

Si prega di notare che l'esenzione non si applica nel caso in cui sia utilizzata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute, ai sensi del regolamento (CE) 1924/2006 (si veda l'art. 49 del regolamento). Lo stesso vale per i prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali in conformità al reg. (CE) n.1925/06 (si veda l'art. 50 del regolamento). In questi casi, l'etichettatura nutrizionale è *obbligatoria*.

Art. 30 – Contenuto

L'articolo è così strutturato:

- 30.1: Sostanze nutritive obbligatorie
- 30.2: Sostanze nutritive volontarie
- 30.3: Sostanze nutritive che possono essere ripetute
- 30.4: Dichiarazione nutrizionale nel caso di bevande alcoliche
- 30.5: Dichiarazione nutrizionale nel caso di alimenti non preimballati
- 30.6: Misure di applicazione della CE – addizione o soppressione di indicazioni.
- 30.7: Misure di applicazione della CE – relazione grassi trans

In altre parole: quali valori nutrizionali è obbligatorio e quali è invece facoltativo indicare, quali infine possono venire ripetuti in altri campi visivi della confezione (comma 1-3), disposizioni particolari per le bevande alcoliche e gli alimenti non preimballati (comma 4-5).

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0004:IT:HTML>

Il comma 6 indica le misure di applicazione che la Commissione Europea può prendere, quello successivo le misure di applicazione che la Commissione Europea deve prendere.

30.1: Valori nutrizionali obbligatori

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:

a) il valore energetico; e

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale

Gli operatori del settore alimentare **devono** riportare sulla propria etichetta una dichiarazione nutrizionale indicante il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive di cui sopra.

Inoltre, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria è prevista dall'Articolo 49.2 che stabilisce che *“La quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 ...[...]. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate”*.

E' quindi obbligatorio dichiarare la quantità di una sostanza rispetto alla quale sia fornito un 'nutrition claim' o un 'health claim'. (es. omega-3, beta-glucani), al di fuori della tabella nutrizionale ma nel suo 'stesso campo visivo'.

Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

Secondo le nuove disposizioni, non è più possibile indicare il “sodio”; anzi, il sale deve essere posto nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Tuttavia, se il contenuto di sale è dovuto esclusivamente alla presenza di sodio naturale, gli operatori del settore alimentare **possono** aggiungere una dichiarazione volta a chiarire ciò, in prossimità della tabella nutrizionale.

Si ricorda, tra l'altro, che le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari - ivi compresa la tabella nutrizionale obbligatoria - devono rispettare i requisiti linguistici di cui all'articolo 15 del regolamento:

- *Devono apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati Membri nei quali l'alimento è commercializzato.*
- Gli Stati Membri possono stabilire quali informazioni devono essere fornite in una o più lingue ufficiali dell'UE.

30.2: Valori nutrizionali facoltativi

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) i sali minerali o le vitamine elencati all'Allegato XIII, Parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella Parte A, punto 2, di tale Allegato.

Le sostanze nutritive di cui sopra **possono** venire aggiunte, su base volontaria, alle dichiarazioni nutrizionali obbligatorie. Si prega di notare che l'elenco è esaustivo, cioè non è possibile dichiarare sostanze nutritive ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente comma, fatto salvo quanto in appresso.

Ai sensi dell'articolo 49.2, *“La quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 ...[...]. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate”.*

Quando gli operatori del settore alimentare decidono su base volontaria di utilizzare, nell'informazione commerciale, un'indicazione nutrizionale o relativa alla salute (in conformità al reg. CE n. 1924/06 e successive modifiche), **deve** venire indicata la quantità della sostanza cui l'indicazione è riferita, anche nel caso in cui essa non figuri tra quelle oggetto di etichettatura nutrizionale (obbligatoria e / o volontaria, ai sensi degli artt 30.1 e 30.2).

Esempi di quest'ultimo genere potrebbero essere gli omega-3, gli acidi grassi e i beta-glucani. La quantità della sostanza/e in questione **deve** essere indicata nello 'stesso campo visivo' dell'etichettatura nutrizionale.

30.3: Sostanze nutritive che possono essere ripetute

Quando l'etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni:

a) il valore energetico; oppure

b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Questo vale per i cibi preimballati che hanno l'obbligo della dichiarazione nutrizionale in conformità all'art. 30.1.

Su base volontaria gli operatori del settore alimentare **possono** decidere di ripetere la dichiarazione nutrizionale obbligatoria in altra parte della confezione, riferendosi a una delle seguenti opzioni:

Opzione 1:

- Valore energetico

Opzione 2:

- Valore energetico + grassi + acidi grassi saturi + zuccheri + sale

I requisiti specifici di espressione e presentazione, in tali casi, sono quelli di cui agli articoli 32, 33 (espressione) e 34 (presentazione).

30.4: Dichiarazione nutrizionale nel caso di bevande alcoliche

In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico

Per le bevande alcoliche, la dichiarazione nutrizionale **può** essere limitata al solo valore energetico. Gli operatori del settore alimentare sono peraltro liberi di utilizzare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui all'art. 30.1.

30.5: Dichiarazione nutrizionale nel caso di alimenti non preimballati

Fatto salvo l'articolo 44 e in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

a) al valore energetico; oppure

b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

Per gli alimenti non preimballati, la dichiarazione nutrizionale **può** essere limitata al solo valore energetico o alternativamente al valore energetico + grassi + acidi grassi saturi + zuccheri + sale.

Gli operatori del settore alimentare sono liberi di utilizzare la dichiarazione nutrizionale obbligatoria completa ai sensi dell'art. 30.1.

30.6: Misure di applicazione della CE – aggiunta o sottrazione di indicazioni facoltative

Al fine di tener conto dell'utilità per l'informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.

La Commissione Europea **può** aggiungere o rimuovere i nutrienti elencati nei comma 2-5. La Commissione Europea non ha invece alcuna possibilità, ai sensi del presente paragrafo, di modificare, mediante misure di applicazione l'elenco delle sostanze nutritive obbligatorie (comma 1).

30.7: Misure di applicazione della CE – Relazione su acidi grassi trans

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell'Unione. La relazione è tesa a valutare l'impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che

potrebbero promuovere l'offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l'altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa.

La Commissione europea **deve** elaborare una relazione sugli acidi grassi trans entro 3 anni dall'entrata in vigore (vale a dire entro il 13 dicembre 2014).

La Commissione europea **può** accompagnare la relazione con una proposta legislativa, che potrebbe comprendere l'indicazione (anche obbligatoria) degli acidi grassi trans ovvero alcune restrizioni sul loro utilizzo.

Art. 31 – Calcolo

L'articolo 31 riguarda il modo in cui il valore energetico e/o le sostanze nutritive devono essere calcolati. L'articolo è strutturato come segue:

- 31.1: Coefficienti di conversione per il calcolo dell'energia
- 31.2: Possibili misure di applicazione del CE su coefficienti di conversione per vitamine e sali minerali
- 31.3: Stato dell'alimento
- 31.4: Valori dichiarati.

31.1: Coefficienti di conversione per il calcolo dell'energia

Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell'allegato XIV.

Il valore energetico da dichiarare **deve** venire calcolato utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

— carboidrati (ad esclusione dei polioli)	17 kJ/g — 4 kcal/g
— polioli	10 kJ/g — 2,4 kcal/g
— proteine	17 kJ/g — 4 kcal/g
— grassi	37 kJ/g — 9 kcal/g
— salatrim	25 kJ/g — 6 kcal/g
— alcol (etanolo)	29 kJ/g — 7 kcal/g
— acidi organici	13 kJ/g — 3 kcal/g
— fibre	8 kJ/g — 2 kcal/g
— eritritolo	0 kJ/g — 0 kcal/g

31.2: Possibili misure di applicazione dell CE su coefficienti di conversione per vitamine e sali minerali

La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'Articolo 51, i coefficienti di conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell'allegato XIII, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali negli alimenti. Detti coefficienti di conversione sono aggiunti nell'allegato XIV.

la Commissione europea **può** adottare i coefficienti di conversione per le seguenti vitamine minerali:

<ul style="list-style-type: none">• Vitamina A (µg)• Vitamina D (µg)• Vitamina E (mg)• Vitamina K (µg)• Vitamina C (mg)• Tiamina (mg)• Riboflavina (mg)• Niacina (mg)• Vitamina B6 (mg)	<ul style="list-style-type: none">• Acid folico(µg)• Vitamina B12 (µg)• Biotina (µg)• Acido pantotenico (mg)• Potassio (mg)• Cloruro (mg)• Calcio (mg)• Fosforo (mg)• Magnesio(mg)	<ul style="list-style-type: none">• Ferro(mg)• Zinco (mg)• Rame (mg)• Manganese (mg)• Fluoro (mg)• Selenio(µg)• Cromo (µg)• Molibdeno (µg)• Iodio (µg)
---	--	--

31.3: Stato degli alimenti

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'Articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferiscono all'alimento così com'è venduto.

Se del caso, tali informazioni possono riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

Il valore energetico e la quantità di nutrienti devono essere quelli dell'alimento così come viene venduto. Questo vale per le sostanze nutritive obbligatorie (art. 30.1), le sostanze nutritive volontarie (art. 30.2), le sostanze nutritive che possono essere ripetute (art. 30.3), per la dichiarazione nutrizionale, nel caso di bevande alcoliche (art. 30.4), e per la dichiarazione nutrizionale nel caso di alimenti non preimballati (Art. 30.5).

Se del caso, le informazioni **possono**, in aggiunta e/o in alternativa, riguardare l'alimento dopo la preparazione, a condizione che:

- a. le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato
- b. le informazioni riguardino l'alimento pronto per il consumo.

Esempi di prodotti alimentari che rientrano in questo ambito potrebbero essere:

- *Prodotti alimentari in polvere o in forma disidratata, quali le zuppe*

- Miscele, quali quelle utilizzate per dolci o miscele di pane
- Tè e infusi a base di erbe

31.4: Valori dichiarati

I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:

- a) dell'analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;*
- b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure*
- c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per l'attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

I valori dichiarati **devono** essere valori medi stabiliti sulla base di:

- analisi dell'alimento effettuata dal fabbricante;
- calcoli effettuati a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati;
- calcoli effettuati a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

E' anche tollerata una combinazione dei metodi sopra elencati.

La Commissione Europea **può** adottare regole dettagliate per la precisione dei valori dichiarati (es. per il calcolo della tolleranza o dell' arrotondamento cifre).

FoodDrinkEurope ha lavorato su apposite linee guida sulle tolleranze ed è in procinto di sviluppare delle linee guida per l'industria sui criteri di arrotondamento.

Art. 32 – Espressione per 100g or per 100ml

Gli articoli 32 e 33 riguardano l'espressione dei nutrienti; in altre parole: in quali casi le sostanze nutritive di cui all'articolo 30 (contenuto) devono/possono essere espresse per 100g/ml e in quali casi per porzione (o entrambi). L'art. 32 riguarda le regole di espressione per 100g/ml, mentre l'art. 33 riguarda le regole di espressione per porzione.

L'articolo 32 è così strutturato:

- 32.1: unità di misura che devono essere utilizzate per tutte le sostanze nutritive
- 32.2 espressione obbligatoria per 100g/100ml per tutte le sostanze nutritive
- 32.3: espressione obbligatoria per 100g/100ml e NRV per 100g/100ml per vitamine e minerali
- 32.4: espressione volontaria di GDA per 100g/100ml
- 32.5: dichiarazione dell'assunzione di riferimento GDA

32.1: Unità di misura che devono essere utilizzate per tutte le sostanze nutritive

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XV.

Il valore energetico e tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate **devono** utilizzare le unità di misura che sono elencati nell'Allegato XV.

Il valore energetico in valore assoluto per 100g o 100ml deve essere fornito in kilojoule (kJ) e chilocalorie (kcal).

32.2: Espressione obbligatoria per 100g/100ml per tutte le sostanze nutritive

Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.

Il valore energetico e tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate **devono** essere espresse nella tabella nutrizionale per 100g/100ml (o in formato lineare, dove lo spazio è limitato).

Il valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale, espressi per 100g/100ml, **possono** essere ripetuti nel campo visivo principale.

32.3: Espressione obbligatoria per 100g/100ml e NRV per 100g/100ml per vitamine e minerali

Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte A, punto 1.

Oltre alla dichiarazione obbligatoria per 100g/100ml (Art. 32.2), le vitamine e i minerali **devono** essere espressi in percentuale dei consumi di riferimento (NRV) per 100g/100ml.

Esempio (non esaustivo):

	<i>Per 100g</i>	<i>% dell' Assunzioni di Riferimento (NRV) per 100g</i>
Vitamina B12	... µg	%
Vitamina C	... mg	%

32.4: Espressione volontaria di GDA per 100g/100ml

Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5, possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B.

Questo paragrafo fornisce la base per l'espressione in % delle assunzioni di riferimento (GDA) per il valore energetico e le sostanze nutritive obbligatorie (30.1), per i nutrienti che possono essere ripetuti (30.3), per i nutrienti in caso di bevande alcoliche (30.4), e per le sostanze nutritive in caso di alimenti non preimballati (30.5).

Va osservato che l'espressione in % delle assunzioni di riferimento (GDA) non è possibile per le sostanze nutritive volontarie.

Questo articolo dovrebbe essere letto in combinazione con l'art. 33.1(c), che prevede la possibilità di esprimere la percentuale di GDA per porzione. In linea con la prassi corrente, FoodDrinkEurope ritiene che le percentuali dell'assunzione di riferimento di vitamine e minerali (NRV) possano essere fornite nella stessa colonna, come le percentuali dei consumi di riferimento (% GDA). Tuttavia, va chiarito che le assunzioni di riferimento si riferiscono a NRV o a qualsiasi altro termine simile, per 100g/100ml.

Esempio (non esaustivo):

	<i>Per 100g (/per 100ml)</i>	<i>Per Porzione (/Per Unità)</i>	<i>% del valore giornaliero di Riferimento (GDA) per porzione (/Per unità)</i>
Energia	kJ/kcal	kJ/kcal	%
Grassi	g	g	%
Di cui:			
• Saturi			%
Carboidrati	g	g	%
Di cui::			
• Zuccheri	g	g	%
Fibre	g	g	
Proteine	g	g	%
Sale	g	g	%

	<i>Per 100g (/per 100ml) e % NRV</i>	<i>Per Porzione (/Per Unità) e % NRV</i>	<i>% Assunzioni di Riferimento (NRV) per 100g</i>
Vitamina B12	... µg ...%	... µg ...%	%
Vitamina C	... mg ...%	... mg ...%	%

32.5: Dichiarazione dell'assunzione di riferimento GDA

Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossimità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

Quando le GDA sono fornite (ai sensi dell'art. 32.4), l'operatore del settore alimentare **deve** aggiungere la dichiarazione di cui sopra. La posizione della dichiarazione dipende da dove le informazioni sulle GDA sono state fornite.

FoodDrinkEurope ritiene che, nel caso in cui le GDA siano fornite tanto nel campo visivo principale quanto nella tabella nutrizionale, è sufficiente inserire l'istruzione di cui sopra vicino alla tabella nutrizionale, inserendo nel campo visivo principale un riferimento per mezzo di un asterisco.

Quando le GDA sono dichiarate unicamente nel campo visivo principale, ne segue che la dichiarazione di cui sopra debba essere fornita nel campo visivo principale.

Art. 33 – Espressione per porzione o per unità di consumo

Mentre l'art. 32 stabilisce le regole di espressione per 100g/ml, l'art. 33 disciplina le regole di espressione *per porzione*.

L' Articolo 33 è così strutturato:

- 33.1: *Possibili casi di espressione per porzione*
- 33.2: *GDA unicamente per porzione per le sostanze nutritive che possono essere ripetute*
- 33.3: *GDA unicamente per porzione per le sostanze nutritive di alimenti non preimballati*
- 33.4: *Espressioni usate per la porzione/unità*
- 33.5: *Atti di esecuzione della CE riguardanti l'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti.*

33.1: Possibili casi di espressione per porzione

Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:

- a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'Art. 32, paragrafo 2;***
- b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'Art. 32, paragrafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;***
- c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all'Art. 32, paragrafo 4.***

Questo paragrafo stabilisce i casi in cui le sostanze nutritive possono venire espresse per porzione o per unità di consumo in aggiunta (o in sostituzione) all'espressione 100g/100ml. La parola "possono" indica che la decisione di dichiarare per porzione è volontaria.

Quando gli operatori del settore alimentare intendono utilizzare l'espressione per porzione ci sono tuttavia alcune condizioni generali da rispettare:

- a. La porzione/unità di consumo è facilmente riconoscibile dal consumatore (per esempio 1 fetta, ½ di questo pacchetto, ogni barra...);
- b. La porzione o unità utilizzata è quantificata sull'etichetta;

c. E' dichiarato il numero di porzioni / unità contenute nella confezione.

Esempio:

500 ml = 2  di 250 ml

Ci sono 3 casi in cui le porzioni **possono** essere utilizzate:

- In aggiunta all'espressione obbligatoria per 100g/100ml *per tutte le sostanze nutritive* (30.1-30.5)
- In aggiunta all'espressione obbligatoria per 100g/100ml e ai NRV per 100g/100ml *per vitamine e minerali*
- In aggiunta a o al posto dell' espressione volontaria della GDA per 100g/100ml.

Pertanto, ai sensi dell'art. 33.1 (c), le GDA possono venire espresse per porzione o unicamente per unità di consumo. Si deve tuttavia notare che vi sono norme specifiche per la GDA di sostanze nutritive per porzione che possono essere ripetute. Si veda l'art. 33.2.

33.2: Espressione delle GDAs e del valore assoluto unicamente per porzione per le sostanze nutritive che possono essere ripetute

In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per unità di consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100 g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.

Quando gli operatori del settore alimentare decidono di ripetere nel campo visivo principale l'energia, i grassi saturi, gli zuccheri e il sale (punto (b) dell'Art. 30.3) **possono** riferirli in termini di % GDA per porzione o per unità di consumo. Tuttavia, in questo caso, l'energia in valore assoluto **deve** essere fornita per porzione 100g/ml e per porzione.

Qualunque sia la modalità di espressione delle sostanze nutritive (in % GDA o in quantità assolute, per 100g/ml o per porzione), l'energia in valore assoluto **deve** sempre essere espressa in 100g/ml (vedi art. 32.2). Nel caso in cui le sostanze nutritive vengono ripetute **in valore assoluto** per porzione o unicamente per unità di consumo, l'energia in valore assoluto deve essere fornita per porzione **e** per 100g/ml (art. 33.2). Inoltre, ai sensi dell'art. 33.1 c, l'energia può anche essere espressa come % GDA per porzione o **unicamente** per unità di consumo.

Ripetizione del solo valore di energia

VALORE DELL'ENERGIA

- **In valore assoluto¹:**
 - Kcal/kJ [in 100g o in 100ml] - **obbligatorio** ²
 - Kcal [per porzione]

- **In % (GDA) assunzione di riferimento:**
 - [Per porzione] e/o [in 100g o in 100ml] ³

Ripetizione del valore di energia e di grassi, saturi, zuccheri e sale:

VALORE DELL'ENERGIA

- **In valore assoluto¹:**
 - Kcal/kJ [per 100g or 100ml] - **obbligatorio** ²
 - Kcal [per portion] ²
- **In % della assunzione di riferimento (GDA):**
 - [Per porzione] e/o [in 100g o in 100ml] ³

GRASSI

- **In valore assoluto¹:**
 - g [per 100g o in 100ml] e/o [per porzione]
- **In % della assunzione di riferimento (GDA):**
 - [Per porzione] e/o [in 100g o in 100ml]

SATURATI

- **In valore assoluto¹:**
 - g [in 100g o in 100ml] e/o [per porzione]
- **In % della assunzione di riferimento (GDA):**
 - [Per porzione] e/o [in 100g o in 100ml]

ZUCCHERI

- **In valore assoluto¹:**
 - g [per 100g o 100ml] e/o [per porzione]
- **In % della assunzione di riferimento (GDA):**
 - [Per porzione] e/o [in 100g o in 100ml]

SALE

- **In valore assoluto¹:**
 - g [per 100g or 100ml] e/or [per porzione]
- **In % della assunzione di riferimento (GDA):**
 - [Per porzione] e/o [in 100g o in 100ml]

¹ In ogni caso le sostanze nutritive **devono** essere espresse in valore assoluto [per porzione] o [per 100 o 100 ml] (Art. 32.1); non può essere dichiarata unicamente la % GDA.

² In ogni caso, il valore di energia **deve** essere fornito in valore assoluto [100g per ml o 100].

L'indicazione per porzione è obbligatoria anche quando le sostanze nutritive sono espresse unicamente per porzione (Art 33.2)

³ Il valore energetico **può** essere espresso unicamente come % GDA [per porzione o per unità di consumo], come indicato all'art 33.1.

33.3: GDA unicamente per porzione per le sostanze nutritive di alimenti non preimballati

In deroga all'articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

Per gli alimenti non preimballati tutte le sostanze nutritive dichiarate **possono** essere espresse per porzione o unicamente per unità di consumo.

33.4: Espressione usate per la porzione/unità

La porzione o l'unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

Gli operatori del settore alimentare **devono** indicare la porzione o unità utilizzata (ad esempio 1 tazza = 200 g) in prossimità della dichiarazione nutrizionale.

33.5: Atti di esecuzione della CE riguardanti l'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dell'espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

La Commissione europea **deve** stabilire regole di espressione per porzione o per unità di consumo per *specifiche categorie di alimenti*.

Art. 34 – Presentazione

L'Articolo 34 è così strutturato:

- 34.1: Posizionamento delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie
- 34.2: Presentazione delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie
- 34.3: Posizionamento e presentazione delle sostanze nutritive che possono essere ripetute
- 34.4: Presentazione delle sostanze nutritive per le bevande alcoliche e gli alimenti non preimballati
- 34.5: Presentazione delle sostanze nutritive in quantità trascurabile

- 34.6: Possibili misure di esecuzione della CE riguardanti la presentazione delle sostanze nutritive

34.1: Posizionamento delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie

Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV.

Le sostanze nutritive obbligatorie (art. 30.1) e le sostanze nutritive volontarie (art. 30.2) **devono** essere incluse nello stesso campo visivo. Una definizione di "campo visivo" è prevista nella definizione (Art. 2.2 k):

«campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale;

Lo stesso "campo visivo" può essere qualsiasi lato e più di lato della confezione, comprese ma non solo, la parte posteriore della confezione, la parte anteriore o un altro lato di essa.

Le sostanze nutritive **devono** essere presentate in un formato chiaro (vedi art. 34.2) e devono seguire l'ordine di presentazione previsto nell'Allegato XV.

34.2: Presentazione delle sostanze nutritive obbligatorie e volontarie

Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.

Le sostanze nutritive obbligatorie (art. 30.1) e le sostanze nutritive volontarie (art. 30.2) **devono** essere presentate in formato tabellare, con le cifre incolonnate.

Ove lo spazio non lo consenta, la dichiarazione nutrizionale può essere presentata in formato lineare.

34.3: Posizionamento e presentazione delle sostanze nutritive che possono essere ripetute

Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, sono presentate:

- a) nel campo visivo principale; e***
- b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all'Articolo 13, paragrafo 2.***

Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente Articolo.

Le sostanze nutritive che possono essere ripetute (Art. 30.3) **devono** essere:

- a. *nel campo visivo principale*: una definizione di "campo visivo principale" è fornita nelle definizioni (Art. 2.2l):

«campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica.

Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare;

- b. avere una dimensione minima dei caratteri di 1,2 mm: notare che la dimensione minima di 1,2 in questo caso vale anche per le confezioni sotto 80cm²

Il formato dei nutrienti che sono ripetuti **può** essere differente e, di conseguenza, non necessariamente in forma di tabella o in formato lineare (ma ad esempio, con un'icona GDA).

34.4: Presentazione delle sostanze nutritive di bevande alcoliche e di alimenti non preimballati

Le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.

Il formato per le sostanze nutritive per le *bevande alcoliche* (art. 30.4) e per *gli alimenti non preimballati* (art. 30.5) **potrebbe** essere diverso, di conseguenza, non necessariamente in forma tabellare o in formato lineare.

34.5: Presentazione delle sostanze nutritive in una quantità trascurabile

Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di ...» e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, che possono essere considerati trascurabili. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Se il valore di energia o la/le quantità di sostanze nutritive è/sono trascurabili (cioè prossime allo zero), anziché indicare informazioni su tali elementi, **può** essere fornita una comunicazione quale "contiene quantità trascurabili di...". Quest'ultima è solo un esempio di possibile formulazione (non esaustivo. Altri esempi sono: "tracce", "<x", "zero", ecc).

Tuttavia il posizionamento della comunicazione deve essere prossimo alla dichiarazione nutrizionale, quando presente.

Se le quantità di tutte le sostanze nutritive obbligatorie fossero trascurabili e supponendo che non vi siano ulteriori obblighi a dichiarare altre sostanze nutritive, ad esempio qualora si vogliano utilizzare delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, la dichiarazione nutrizionale può essere sostituita nella sua interezza da una dichiarazione quale quella descritta nel presente articolo.

La Commissione Europea **può** adottare atti di esecuzione a riguardo.

34.6: Possibili atti di esecuzione della CE riguardanti la presentazione della dichiarazione nutrizionale

Per assicurare un'applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione al riguardo. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

La Commissione **può** adottare atti di esecuzione applicabili a livello dell'UE riguardanti le modalità di presentazione della dichiarazione nutrizionale, che potrebbero ripercuotersi sulla presentazione tanto delle informazioni obbligatorie quanto di quelle volontarie.

Art. 35 – Forme di espressione e presentazione supplementari

L'Articolo 35 è così strutturato:

- 35.1: *Requisiti per forme di espressione e presentazione supplementari*
- 35.2: *Raccomandazione degli Stati Membri di forme di espressione/ presentazione supplementari*
- 35.3: *Monitoraggio da parte degli Stati Membri delle forme di espressione/ presentazione supplementari*
- 35.4: *Scambio di informazioni*
- 35.5: *Atti di esecuzione della CE - relazione su forme di espressione/presentazione supplementari*
- 35.6: *Atti di esecuzione della CE – norme dettagliate sull'applicazione del presente Articolo.*

35.1: Requisiti per forme di espressione e presentazione supplementari

Oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 33 e alla presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore come previsto all'articolo 7;

b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un'ampia gamma di gruppi di soggetti interessati;

c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell'importanza dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta;

d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione;

e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all'allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi;

f) sono obiettivi e non discriminatori; e

g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Tutte le sostanze nutritive che vengono dichiarate su base obbligatoria o volontaria (artt. 30.1-30.5) **possono**, inoltre, essere:

- espresse diversamente per 100g/100ml (art. 32.2), GDA (art. 32.4) o per porzione (art. 33); e/o
- fornite in una forma di presentazione differente dal formato tabellare con i numeri allineati (art. 34.2).

Questo **può** essere fatto utilizzando forme grafiche o simboli, *oltre a* parole o numeri, a condizione che i suddetti requisiti da (a) a (g) siano soddisfatti.

35.2: Raccomandazione degli Stati Membri di forme di espressione/ presentazione supplementari

Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari.

Gli Stati membri **possono** raccomandare agli operatori l'utilizzo di una o più forme di espressione o presentazione supplementari di dichiarazione nutrizionale,

Se gli Stati Membri seguono tale approccio, **devono** comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sulle forme di espressione e di presentazione.

35.3: Monitoraggio da parte degli Stati Membri delle forme di espressione/ presentazione supplementari

Gli Stati membri assicurano l'appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio.

Per facilitare il monitoraggio dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni, di notificare all'autorità competente l'uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti stabiliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull'interruzione dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.

Gli Stati Membri **devono** monitorare le forme supplementari di etichetta nutrizionale che sono presenti sul mercato.

Gli Stati Membri **possono** richiedere agli operatori del settore alimentare che utilizzano forme di espressione o presentazione supplementari di notificare alle loro autorità l'uso di tali forme e di dare giustificazioni per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 35.1.

Inoltre, quando gli operatori decidono di interrompere l'uso di una determinata forma, **dovrebbero** notificare la questione alle rispettive autorità.

35.4: Scambio di informazioni

La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, essa stessa e le parti interessate su materie riguardanti l'uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

La Commissione **deve** istituire uno scambio di informazioni tra gli Stati Membri, la Commissione e le parti interessate sulle questioni riguardanti l'uso di forme di espressione o di presentazione della dichiarazione nutrizionale.

35.5: Atti di esecuzione della CE - relazione su forme di espressione/presentazione supplementari

Entro il, alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull'uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.

La Commissione Europea **deve** presentare entro il 13 dicembre 2017 una relazione su:

- uso di forme di espressione e presentazione supplementari
- il loro effetto sul mercato interno
- l'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione

Su questa base, la Commissione **può** proporre ulteriori disposizioni europee su tale materia. La relazione in questione sarà presentata sia al Parlamento Europeo che al Consiglio.

35.6: Atti di esecuzione della CE – norme dettagliate sull' applicazione del presente Articolo.

Per assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Questo paragrafo prevede che la Commissione Europea **debba** stabilire norme dettagliate per l'attuazione del presente Articolo riguardanti:

- i requisiti (paragrafo 1)
- il monitoraggio da parte degli Stati Membri (paragrafo 3)
- lo scambio di informazioni (paragrafo 4)

Informazioni nutrizionali obbligatorie e volontarie nella tabella nutrizionale

Obbligatorie

Volontarie

Informazioni nutrizionali			
	<i>Per 100g (/Per 100ml)</i>	<i>Per Porzione(/ Per Unit)</i>	<i>% dei consumi di riferimento (GDA)*</i>
Energia	kJ/kcal	kJ/kcal	%
Grassi	g	g	%
<i>Di cui:</i>			
• Saturi	g	g	%
• mono-insaturi	g ¹	g	
• polinsaturi	g ¹	g	
Carboidrati	g	g	%
<i>Di cui:</i>			
• Zuccheri	g	g	%
• Polioli	g ¹	g	
• Amido	g ¹	g	
Fibre	g ¹	g	
Proteine	g	g	%
Sale	g	g	%

* consumi di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000Kcal)

	<i>Per 100g (/per 100ml)</i>	<i>Per Portion (/per unit)</i>	<i>% dei consumi di riferimento (NRV)</i>
<i>Vitamine e minerali</i>	Unità di cui all' Allegato XIII e % NRVs	Unità di cui all' Allegato XIII e % NRVs	% NRV per 100g (e/o per porzione)

¹ Si prega di notare che l'informazione per la (e) sostanza nutritiva (e) volontaria (e) per 100g è obbligatoria solo quando l'operatore del settore alimentare decide di dichiarare la (e) sostanza nutritiva (e).

Quantità indicative giornaliere (GDA)

Background

- Le quantità indicative giornaliere (GDA) sono state adottate su base volontaria dai membri di FoodDrinkEurope, a partire dal 2005, quale parte dei propri impegni nell'ambito della Piattaforma per l'Azione sulla dieta, l'attività fisica e la salute, coordinata dalla Commissione Europea (DG SANCO).
- L'applicazione delle GDA da parte degli operatori del settore alimentare, grandi e piccoli, è cresciuta rapidamente negli ultimi anni.
- Per la prima volta nella storia, la % GDA (percentuale dei Valori Giornalieri di Riferimento) è stata esplicitamente riconosciuta nella legislazione dell'UE con il Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Definizioni

- Le quantità indicative giornaliere esprimono i fabbisogni medi di sostanze nutritive che la maggior parte delle persone dovrebbero consumare giornalmente, per realizzare una dieta sana. Poiché le persone hanno differenti metabolismi, le GDA non vanno considerate individualmente, ma forniscono delle linee guida rispetto alle quali può essere valutato il contributo degli specifici nutrienti per porzione di prodotto alimentare.
- Le GDA, oltre ad informazioni nutrizionali, forniscono una linea guida per aiutare le persone a capire approssimativamente quanta energia e quanti grassi, grassi saturi, zuccheri e sale possono essere consumati quotidianamente come parte di una dieta sana.
- Le GDA possono essere volontariamente fornite dagli operatori del settore alimentare interessati, in conformità con le disposizioni stabilite nel Regolamento (vedi più avanti).
- Le GDA sono normalmente riferite a ciascuna porzione.

Come calcolare i valori GDA?

I valori GDA riportati sull'etichetta di un alimento o una bevanda dovrebbero essere quelli per un "adulto" medio. I valori giornalieri di riferimento sono riportati nell'Allegato XIII parte B del regolamento:

Elementi nutritivi o energetici	Consumo di riferimento
Energia	8 400 kJ/2 000 kcal
Grassi totali	70 g
Acidi grassi saturi	20 g
Carboidrati	260 g
Zuccheri	90 g
Proteine	50 g
Sale	6 g

(4)

(4) Si noti che questo valore è differente rispetto ai valori originali delle GDA sviluppate da FoodDrinkEurope. I nuovi valori dovranno venire applicati, inderogabilmente, a far data dall'applicazione delle norme in materia di etichettatura nutrizionale stabilite nel reg. (UE) n. 1169/11.

Campo visivo principale della dichiarazione GDA

Le etichette delle bevande dovrebbero visualizzare, sulla parte frontale delle confezioni, una rappresentazione grafica (icona) in grado di fornire al consumatore, in un 'colpo d'occhio', le informazioni utili.

Contenuto

Nel *campo visivo principale*, le % GDAs **possono** essere fornite con riguardo a⁹:

- a) valore di energia
- b) valore di energia, grassi, saturi, zuccheri e sale

Non è possibile dichiarare nel *campo visivo principale* le GDA per sostanze nutritive non menzionate nelle precedenti due opzioni.

Espressione

- Quando le GDA vengono fornite, il valore energetico nel *campo visivo principale* **deve** essere sempre dichiarato per 100g/100ml. La dichiarazione per porzione è obbligatoria solo quando le sostanze nutritive sono espresse unicamente per porzione. Se oltre al valore energetico sono fornite anche altre sostanze nutritive (grassi, saturi, zuccheri e sale), queste **possono** essere dichiarate in GDA per singola porzione¹⁰.
- Il Regolamento prevede inoltre che il valore energetico, in termini assoluti, **debba** venire espresso sia in kilojoule (kJ) che in chilocalorie (kcal), mentre le altre sostanze nutritive **devono** essere espresse in grammi (g)¹¹. L'interpretazione di FoodDrinkEurope è che, al fine di evitare inutili duplicazioni e confusione per il consumatore, ciò non sia richiesto relativamente all'espressione per porzione nel campo visivo principale (l' art. 33.1 non si riferisce alle unità di misura di cui all'Allegato XV)
- Le informazioni delle GDA per porzione sulla parte frontale della confezione dovrebbero idealmente essere accompagnate da una tabella nutrizionale che includa le informazioni sul contenuto di nutrienti "per porzione" sul retro della confezione o altrove.

Presentazione

- Quando si utilizzano valori di riferimento, FoodDrinkEurope consiglia l'uso della Guida FoodDrinkEurope sulle GDA.
- Quando si dichiarano le GDA **deve** essere rispettato l'ordine come indicato in precedenza (vedi contenuto).
- Le GDA nel *campo visivo principale* **devono** essere conformi ai requisiti di leggibilità del Regolamento¹².
- Il regolamento prevede inoltre che la seguente dichiarazione **deve** essere collocata in prossimità delle GDA:

"Consumo di riferimento per un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)"

¹³

FoodDrinkEurope ritiene che, nel caso in cui le GDA siano fornite sia nel *campo visivo principale* che nella tabella nutrizione, sia sufficiente posizionare l'istruzione di cui sopra in prossimità della tabella nutrizione, con solo un riferimento ad essa nel *campo visivo principale* per mezzo di un asterisco. Qualora le GDA sono dichiarate unicamente nel

⁹ Articolo 30.3 del Regolamento

¹⁰ Articolo 33.2

¹¹ Allegato XV

¹² Articolo 34.3

¹³ Articolo 32.5

campo visivo principale, ne consegue che la dichiarazione di cui sopra dovrebbe essere fornita nel *campo visivo principale*.

Dichiarazione delle GDA in tabella nutrizionale

Contenuto

Nella *tabella nutrizionale*, la %GDA **può** venire fornita per:

- valore di energia, grassi, saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale¹⁴.

Se dichiarato, è necessario riportare l'elenco completo delle % di assunzioni di riferimento (GDA) nella *tabella nutrizionale*. Inoltre, va tenuto presente che non è possibile dichiarare *nella tabella nutrizionale* la percentuale GDA per le sostanze non menzionate nell'elenco riportato a pagina 33.

Espressione

- Quando nella *tabella nutrizionale* si forniscono le percentuali GDA, queste **possono** venire espresse unicamente per porzione¹⁵.

Presentazione

- Le GDA fornite *nella tabella nutrizionale* **devono** venire presentate come cifre incolonnate. Qualora lo spazio non lo consenta, la dichiarazione può essere effettuata in formato lineare¹⁶.
- Le GDA fornite *nella tabella nutrizionale* **devono** essere conformi ai requisiti di leggibilità del Regolamento¹⁷.
- Il Regolamento inoltre prevede che la seguente dichiarazione **deve** essere collocata in prossimità delle GDA:

"Consumo di riferimento per un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal)"
--

¹⁸

FoodDrinkEurope ritiene che, nel caso in cui le GDA siano fornite sia nel *campo visivo principale* che nella *tabella nutrizione*, è sufficiente collocare la dichiarazione sopra riportata in prossimità della *tabella nutrizionale*, con un richiamo *nel campo visivo principale* mediante un asterisco. Qualora le GDA siano dichiarate unicamente *nel campo visivo principale*, ne consegue che la dichiarazione di cui sopra dovrebbe essere fornita nel *campo visivo principale*.

GDA per gruppi specifici di popolazione

- La Commissione Europea è tenuta a definire, mediante atti di esecuzione, i requisiti sulle GDA per gruppi specifici di popolazione¹⁹.

¹⁴ Articolo 32.4

¹⁵ Articolo 33.1(c)

¹⁶ Articolo 34.2

¹⁷ Articolo 13


¹⁸ Articolo 32.5

¹⁹ Articolo 36.3(c)

- In attesa dell'adozione di tali disposizioni da parte dell'UE, gli Stati membri possono adottare misure nazionali²⁰.

Esempio di GDA

1. Solo valore energetico



Level 1: Flexibility provided for alternative, equivalent expressions (e.g. 'Each portion (Xg/ml) contains', 'Per portion', 'Per Xg/ml', 'Per bar/bag/glass', '[Symbol] Xg/ml' etc.)


Level 2: Flexibility provided for 'kcal' above/right to/below the value, or for a combination of term 'Energy' + value + 'kcal'

Level 3: Flexibility provided for placement of 'GDA*' right below or within the icon, for suppression of 'GDA' (with asterisk only next to %) or for 'of an adult's GDA*'.
* Asterisk as reference to explanatory statement on FOP (if no GDAs on BOP) or BOP

Level 4: Flexibility provided for alternative expression '100 g/ml' alone (without 'Per')

The values per portion and per 100g/ml should be displayed in the same font size (≥ 1.2 mm).
Details of graphics (font, sizes, colours, shapes) are of explanatory, non-binding character only.

2. Valore di energia e quantità di grassi, saturi, zuccheri e sale



Flexibility provided for levels 1-4 as per the GDA icon for energy, with the exception of level 3, where only flexibility is provided to place the term "Guideline Daily Amount*" / "GDA" or "of an adult's Guideline Daily Amount*" / "of an adult's GDA*" underneath the set of 5 icons

The values per portion and per 100g/ml should be displayed in the same font size (≥ 1.2 mm).
Details of graphics (font, sizes, colours, shapes) are of explanatory, non-binding character only.



²⁰ Articolo 43

Capitolo II

Etichettatura di Origine

SOMMARIO

- Il paese di origine o il luogo di provenienza **devono** venire indicati nei seguenti casi:
 1. Quando ciò sia previsto da specifica (verticale) normativa UE (es. carni bovine, oli d'oliva vergini, miele, etc.);
 2. Per le carni suine, ovine, caprine (fresche, refrigerate o congelate), come indicato in Allegato VI;
 3. Nei casi in cui la mancata indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza possa indurre in errore il consumatore sull'effettivo paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o l'etichetta nel loro insieme potrebbero far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza.
- Qualora l'operatore del settore alimentare fornisca il paese d'origine o il luogo di provenienza, e questo si differenzi dall'origine/provenienza dell' ingrediente primario dell'alimento. In tal caso, l'operatore del settore alimentare **deve** fornire:

Entrambi:

 - L'origine/provenienza dell'ingrediente primario (insieme all'origine/provenienza dell'alimento)

Oppure :

 - Un'indicazione che l'origine/provenienza dell'ingrediente primario è differente dall'origine/provenienza dell'alimento
- La Commissione europea realizzerà apposite valutazioni d'impatto per verificare l'opportunità di estendere l'indicazione obbligatoria dell'origine/luogo di provenienza alle seguenti categorie di alimenti/ingredienti:
 1. tipi di carne diversa dalla carne bovina, suina, ovina e caprina di cui all'allegato VI;
 2. latte;
 3. latte utilizzato come ingrediente in prodotti lattiero-caseari;
 4. alimenti non trasformati;
 5. prodotti mono-ingrediente;
 6. ingredienti che rappresentano più del 50 % dell'alimento;
 7. carne usata come ingrediente.
- Gli Stati membri **possono** imporre disposizioni nazionali in materia di indicazione obbligatoria d'origine/provenienza solo quando vi sia provato un collegamento tra talune qualità del prodotto alimentare e l'origine/provenienza dello stesso.

Articoli

Il regolamento fornisce disposizioni relative all'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza di alimenti o bevande nei seguenti articoli:

- **Articolo 2: definizioni**
- **Articolo 9(i): indicazioni obbligatorie**
- **Articolo 26: etichettatura origine/provenienza**
- **Articolo 39: disposizioni nazionali**
- **Allegato XI: tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il paese di origine o il luogo di provenienza**

Articolo 2: Definizioni

L'articolo 2 fornisce le definizioni che vengono utilizzati nel regolamento. Alcune delle definizioni sono importanti per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza:

- *Articolo 2.2(g): luogo di provenienza*
- *Articolo 2.2(o): denominazione usuale*
- *Articolo 2.2(p): denominazione descrittiva*
- *Articolo 2.2(q): ingrediente primario*
- *Articolo 2.3: paese di origine*

Art. 2.2(g): Luogo di provenienza

«luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;

Ai sensi dell'articolo 2.3, la definizione di **paese d'origine** è quella riportata nel Regolamento sul Codice Doganale (2913/92/CEE) ossia il paese dell'ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata. Per informazioni specifiche sulla definizione di 'origine', si rimanda agli (o dall' ...a..) articoli 23 e 26 del Regolamento sul Codice Doganale.

Il **luogo di provenienza**, invece, è un qualsiasi altro luogo diverso dal paese dell'ultima sostanziale trasformazione e dal quale l'alimento proviene. Questo potrebbe, per esempio, essere il luogo di produzione odi coltivazione, la zona di pesca, ecc.

Si noti che le disposizioni del Regolamento si riferiscono al paese d'origine o al luogo di provenienza, fornendo flessibilità agli operatori del settore alimentare circa quale indicazione utilizzare.

Il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare non è l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza, e quindi non è soggetta alle norme in materia d'origine del presente Regolamento.

FoodDrinkEurope è consapevole che i nomi consueti, i nomi generici, i marchi e i nomi geografici non legati al luogo da cui un alimento proviene non rientrano nelle definizioni di "luogo di provenienza" e / o "paese di origine".

Art. 2.2(o): Denominazione usuale

«denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;

Esempi di denominazione usuale sono:

- Panettone Milano
- *Gaufre* di Liège
- Cavoletti di Brussels
- *French fries*
- Hamburger
- Frankfurter sausage
- Yorkshire pudding
- Irish coffee
- Paella

Art. 2.2(p): Denominazione descrittiva

«denominazione descrittiva»: una denominazione che descrive l'alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;

Esempio di denominazione descrittiva:

- Biscotti con noci del Brasile

Art. 2.2(q): Ingrediente primario

«ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa;

Sulla base delle attuali conoscenze, esempi di ingredienti primari in relazione al cibo sono:

- Acqua, verdure, polpettine di carne in brodo
- Riso, frutti di mare, verdure, carne in paella
- Pomodori in salsa di pomodoro

Data la complessità, FoodDrinkEurope raccomanda un approccio pragmatico nell' interpretazione di questa definizione.

Si deve notare che, in molti casi, la fonte degli ingredienti primari può essere multipla (miscele) e cambiare spesso a causa di fattori quali la disponibilità di stagione, la qualità, i prezzi e la sostenibilità.

Riguardo la definizione "associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa", può essere trovata informazione nelle Linee Guida della Commissione approvate a livello europeo¹⁷ sulla QUID, punto 6.

Art. 2.3: Paese di origine

Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento 2913/92 (CEE).

Vedi "luogo di provenienza" (art. 2.2(g)).

Articolo 9(i): Indicazioni obbligatorie

Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;

L' Art. 9 stabilisce quali informazioni devono obbligatoriamente essere indicate. L'art. 9 (i) si riferisce ai casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza devono venire forniti su base obbligatoria, come stabilito all'art. 26.

Articolo 26: Paese d'origine o luogo di provenienza

L'Articolo 26 è l'Articolo principale riguardante l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza. L'articolo è strutturato come segue:

- 26.1: altre disposizioni UE in materia di etichettatura origine/luogo di provenienza
- 26.2: indicazione obbligatoria origine/luogo di provenienza
- 26.3: indicazione ingrediente primario
- 26.4: relazione per valutare l'indicazione obbligatoria d'origine/luogo di provenienza per alcuni tipi di carni
- 26.5: relazioni di valutazione d'impatto sull'indicazione obbligatoria origine/luogo di provenienza per diversi alimenti
- 26.6: relazioni di valutazione d'impatto sull'indicazione obbligatoria origine/luogo di provenienza per carne usata come ingrediente
- 26.7: prescrizioni per le valutazioni d'impatto di cui agli art. 26.5 e 26.6
- 26.8: prescrizioni per l'applicazione dell'art. 26.2 (b) e art. 26.3

- 26.9: prescrizioni per le relazioni e le valutazioni d'impatto relative alla carne

Art. 26.1: Altre disposizioni UE in materia di etichettatura origine/luogo di provenienza

1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1), e il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

I requisiti per l'etichettatura d'origine dei prodotti alimentari sono previsti da altre norme comunitarie. Essa risulta infatti obbligatoria per il miele, l'olio d'oliva, la carne di manzo, etc. Tali disposizioni specifiche dell'Unione continueranno ad applicarsi indipendentemente dall'articolo 26.

Art. 26.2: Indicazione obbligatoria del paese d'origine/luogo di provenienza

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Questo paragrafo stabilisce in quale casi è obbligatoria l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza (in aggiunta ai requisiti di etichettatura obbligatori previsti da altre specifiche normative comunitarie, vedi art. 26.1).

L'indicazione obbligatoria del paese d'origine/luogo di provenienza di cui al punto (a) è disciplinata dalle vigenti norme UE in materia di origine, chiarendo però che, se le informazioni fornite implicano che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza, allora è necessario che ciò venga indicato. Un esempio può esser quello di una baguette prodotta in Germania che riporti in etichetta una bandiera francese e la raffigurazione di un uomo con un berretto tipico francese su una bici con le baguette in un cesto.

L'indicazione obbligatoria "paese di origine/luogo di provenienza" di cui al punto (b) si riferisce a determinati tipi di carne, come indicato nell'allegato XI, del regolamento, vale a dire:

- Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
- Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
- Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione Europea **deve** adottare, a seguito di una valutazione d'impatto, atti di esecuzione tesi a facilitare l'applicazione dell'etichettatura d'origine alle suddette carni (vedi art. 26.8).

Art. 26.3: Indicazione ingrediente primario

Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione Europea **deve** procedere a definire le modalità applicative (vedi art. 26.8). Tali disposizioni si applicheranno a partire dal dicembre 2014.

Questo paragrafo pone un obbligo per gli operatori del settore alimentare nei casi in cui il paese di origine o il luogo di provenienza è indicato e non è lo stesso dell'ingrediente primario. L'art. 26.3 si applica anche alle indicazioni volontarie.

Per i casi di cui al presente paragrafo, l'operatore del settore alimentare deve scegliere tra due opzioni:

fornire il paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario oltre al paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento,

oppure:

indicare che il paese di origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario è diverso dal paese di origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Art. 26.4: relazione per valutare l'indicazione obbligatoria del paese di origine/luogo di provenienza per alcuni tipi di carne

Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati.

La Commissione europea condurrà una valutazione d'impatto sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per alcuni tipi di carne, **presentandola obbligatoriamente** al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 13 dicembre 2016.

Art. 26.5: Impatto delle relazioni di valutazione sulla indicazione obbligatoria paese d'origine/luogo di provenienza per diversi alimenti

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

- a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);***
- b) il latte;***
- c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;***
- d) gli alimenti non trasformati;***
- e) i prodotti a base di un unico ingrediente;***
- f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.***

La Commissione europea effettuerà valutazioni d'impatto sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per gli alimenti /ingredienti sopra indicati e **dovrà presentarle** al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 13 dicembre 2014.

Art. 26.6: Relazioni di valutazione d'impatto sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine/luogo di provenienza per la carne usata come ingrediente

Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente.

La Commissione europea effettuerà valutazioni d'impatto sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente e **dovrà presentarle** al Parlamento europeo e al Consiglio entro il mese di dicembre 2013.

Art. 26.7: Prescrizioni per le valutazioni d'impatto di cui agli Art. 26.5 e 26.6

Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 prendono in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e un'analisi dei relativi costi e benefici, compreso l'impatto giuridico sul mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali.

La Commissione può corredare tali relazioni di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.

Questo paragrafo fornisce le specificità delle valutazioni d'impatto di cui agli articoli 26.5 e 26.6. Le valutazioni d'impatto **devono** tenere conto di:

- esigenze del consumatore;
- fattibilità;
- analisi dei costi-benefici e impatto giuridico sul mercato interno e sugli scambi internazionali.

Sulla base dei risultati delle valutazioni d'impatto, la Commissione europea **può** decidere di fornire proposte per modificare il testo legislativo in modo da accogliere possibili indicazioni obbligatorie del paese d'origine/luogo di provenienza.

Art. 26.8: Prescrizioni per l'applicazione dell'Art. 26.2 (b) e Art. 26.3

Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

Vedi art. 26.2 e Art. 26.3.

Art. 26.9: Prescrizioni per le relazioni e le valutazioni d'impatto relative alla carne

Per gli alimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), al paragrafo 5, lettera a), e al paragrafo 6, le relazioni e le valutazioni d'impatto ai sensi del presente articolo prendono in considerazione, tra l'altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale:

- a) luogo di nascita;*
- b) luogo di allevamento;*
- c) luogo di macellazione.*

Il presente paragrafo si applica in particolare a:

- carne che deve recare un'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza, come indicato nell'art. 26.2b;
- tipi di carne diversa dalla carne bovina e da quella di cui all'Articolo 26.2b;
- carne utilizzata come ingrediente.

Le relazioni e la valutazione d'impatto **devono** prendere in considerazione la possibilità di esprimere il paese d'origine o il luogo di provenienza in base a ciascuna delle fasi di vita dell'animale (nascita, allevamento e macellazione).

Articolo 39: Disposizioni nazionali

L'articolo 39 riguarda le misure nazionali in materia di indicazioni obbligatorie supplementari.

Art. 39.1: Motivi che giustificano disposizioni nazionali

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:

- a) protezione della salute pubblica;*
- b) protezione dei consumatori;*
- c) prevenzione delle frodi;*

d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.

Questo paragrafo consente agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali addizionali in materia di indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, per almeno uno dei motivi di cui sopra.

Art. 39.2: Prescrizioni per disposizioni nazionali sul paese di origine o sul luogo di provenienza

In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Le norme nazionali in materia di indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza sono consentite solo quando vi è un legame dimostrato tra determinate qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Gli Stati membri non solo sono tenuti a notificare tali misure nazionali alla Commissione, ma devono anche dare prova che la maggior parte dei consumatori attribuisce un 'valore significativo' a tali informazioni.

Allegato XI: Tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il paese di origine o il luogo di provenienza

All'Allegato VI si fa riferimento nell' Articolo 26 e fornisce i tipi di carne per i quali l'indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza è obbligatoria:

TIPI DI CARNI PER LE QUALI È OBBLIGATORIO INDICARE IL PAESE DI ORIGINE O IL LUOGO DI PROVENIENZA

Codici NC (Nomenclatura combinata 2010)	Descrizione
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
Ex 0207	Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

Questo elenco non comprende altri tipi di carni per le quali vige l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza ai sensi di altre normative europee (vedi art. 26.1).

Capitolo III

Leggibilità

SOMMARIO

- Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari **devono** essere:
 - facilmente visibili, chiaramente leggibili, indelebili (dove possibile)
 - mostrate con una dimensione minima del carattere di 1,2mm
- Per piccoli imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², la dimensione minima del carattere **deve** essere 0,9 mm
- Gli Stati membri **possono** adottare **disposizioni nazionali** sulla presentazione di indicazioni per gli alimenti non preimballati
- La Commissione Europea **deve** stabilire norme in materia di leggibilità
- La denominazione dell'alimento, la quantità netta e, ove applicabile, il titolo alcolometrico volumico **devono** apparire nello stesso "campo visivo". La Commissione europea **può** estendere le indicazioni obbligatorie che devono comparire nello stesso campo visivo. Le omissioni riguardano:
 - *Bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta;*
 - *Imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm².*
- I seguenti casi **potrebbero** portare un minor numero di indicazioni obbligatorie:
 - *Bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate e marcate in modo indelebile, quindi prive di etichetta, anello e fascetta;*
 - *Imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm².*
 - *Bevande alcoliche (con grado alcolico superiore all' 1.2%);*
 - *Alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale (Allegato V).*

Articoli

I seguenti articoli del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori rilevano ai fini della leggibilità:

- **Articolo 2.2(m): Definizione di leggibilità**
- **Articolo 13: Presentazione delle indicazioni obbligatorie**
- **Articolo 16: Omissione di alcune indicazioni obbligatorie**
- **Allegato IV: Definizione di altezza della X**

Articolo 2.2(m): Definizione di leggibilità

“«leggibilità»: l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo”.

La leggibilità è quindi determinata dalla dimensione del carattere ma anche di altri elementi, quali la spaziatura, il tipo di colore, il contrasto tra scritta e sfondo.

Articolo 13: Presentazione delle indicazioni obbligatorie

L'articolo 13 del regolamento è il principale in materia di leggibilità. Esso stabilisce appositi criteri per la presentazione delle informazioni obbligatorie quali la dimensione minima dei caratteri, il posizionamento delle indicazioni obbligatorie, il contrasto con lo sfondo.

L'articolo 13 è così strutturato:

- **13.1: Principi generali di presentazione delle indicazioni obbligatorie**
- **13.2: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie**
- **13.3: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie per piccoli imballaggi o contenitori**
- **13.4: Misure di attuazione della Commissione Europea sulla leggibilità**
- **13.5: Posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie**
- **13.6: Esenzioni per il posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie**

13.1: Principi generali di presentazione delle indicazioni obbligatorie

“[...] le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.”

Le informazioni obbligatorie devono essere fornite in un punto evidente in modo da essere:

- facilmente visibili
- chiaramente leggibili
- indelebili (ove possibile)

Questi 'principi' sono in linea con la precedente normativa UE in materia di etichettatura (direttiva 2000/13/CE), che sarà abrogata nel Dicembre 2014.

Inoltre, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari **non devono** essere:

- nascoste
- oscurate
- limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Il testo sopra sottolineato è stato aggiunto al testo proveniente dalla precedente normativa UE in materia di etichettatura (direttiva 2000/13/CE).

Il rispetto di tali requisiti deve essere verificato caso per caso ed è indispensabile garantire che le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari siano leggibili e facilmente accessibili per il consumatore. Esempi di etichette non rispondenti a tali requisiti sono rappresentate da sfondi sfuocati o adesivi che coprono le indicazioni obbligatorie.

Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 44.2 del regolamento, gli Stati membri **possono** adottare misure nazionali circa le modalità in cui le indicazioni obbligatorie relative ad alimenti non preimballati devono essere rese disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e di presentazione.

L'articolo 37 del regolamento prevede che se le informazioni sugli alimenti sono fornite volontariamente, esse non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.

13.2: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie

“Fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili a particolari alimenti, le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.”

Per le indicazioni obbligatorie elencate dagli artt. 9(1) e 10 e fornite sull'imballaggio o sull'etichetta apposta sulla confezione:

- **deve** essere garantita chiara leggibilità (vedi definizione di "leggibilità")
- **deve** essere utilizzata una dimensione minima di carattere pari a 1,2 mm (vedi "allegato IV")

Le indicazioni obbligatorie elencate all'Articolo 9(1) sono:

- a) *la denominazione dell'alimento;*
- b) *l'elenco degli ingredienti;*
- c) *qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;*
- d) *la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;*
- e) *la quantità netta dell'alimento;*
- f) *il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;*
- g) *le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;*
- h) *il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'Articolo 8(1);*
- i) *il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'Articolo 26;*
- j) *le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;*
- k) *per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;*
- l) *una dichiarazione nutrizionale."*

Inoltre, l'articolo 10 prevede indicazioni obbligatorie complementari per categorie specifiche di alimenti, riportate nell'allegato III del Regolamento.

Per quanto riguarda la quantità netta dell'alimento (lettera e), la direttiva del Consiglio 76/211/CEE, relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati, fornisce all' allegato I, punto 3.1, norme specifiche per le dimensioni dei caratteri indicanti il valore della quantità nominale (cioè il valore numerico):

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - non superiore a 50 g/ml | 2mm minimo* |
| - 50 g/ml - 200 g/ml | 3mm minimo* |
| - 200g/ml - 1 Kg/L | 4mm minimo* |
| - superiore ad 1 Kg/L | 6mm minimo* |

* Valori relativi all'altezza numerica e non all'altezza della X

E' importante notare come la dimensione minima dei caratteri specificata nel Regolamento 1169/2011 non si applichi agli elementi obbligatori previsti da altre normative UE (ad esempio codici di lotto) o alle informazioni volontarie su alimenti, come indicazioni nutrizionali e sulla salute.

13.3: Dimensione minima dei caratteri delle indicazioni obbligatorie per piccoli imballaggi o contenitori

“Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm”.

Per le piccole confezioni/contenitori con la superficie maggiore inferiore a 80 cm², la dimensione del carattere di cui all'art. 13.2 deve essere di almeno 0,9 mm.

La “superficie maggiore” è un'espressione già utilizzata nella direttiva 2000/13/CE.

Secondo FoodDrinkEurope la “superficie maggiore” è la superficie massima dell'imballaggio che può essere vista da un unico punto di vista e sulla quale è tecnicamente possibile imprimere un testo. Se l'imballaggio è a forma di scatola è il lato con la più grande superficie. Per superfici diverse, quali confezioni cilindriche o coniche, per il calcolo della superficie a disposizione deve essere presa in considerazione la curvatura. Ad esempio, la superficie maggiore di una lattina corrisponde a circa 1/3 della superficie rotonda della lattina. Poiché ci sono molti imballaggi di forma diversa da scatole o da forme perfettamente cilindrica / conica, queste peculiarità dovrebbero essere prese in considerazione, caso per caso. In ogni caso l'operatore del settore alimentare deve garantire che le indicazioni obbligatorie sugli alimenti siano chiaramente leggibili e facilmente accessibili al consumatore.

13.4: Misure di attuazione della Commissione Europea sulla leggibilità

“Allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente regolamento la Commissione stabilisce, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, norme in materia di leggibilità”. Per il medesimo scopo di cui al primo comma, la Commissione può estendere, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 51, i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti.”

La Commissione Europea **deve** emanare atti delegati relativi alla leggibilità.

Inoltre, la Commissione europea **può** estendere le indicazioni obbligatorie che devono comparire nello stesso campo visivo (vedi art. 13.5).

13.5: Posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie

“Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo.”

Le seguenti indicazioni obbligatorie devono apparire nello stesso “campo visivo” :

- denominazione dell'alimento;
- quantità netta dell'alimento;
- titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume.

L' Articolo 2.2(k) fornisce all'articolo 2 la seguente definizione di "campo visivo":

«campo visivo»: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale.

Lo stesso "campo visivo" può quindi configurarsi in qualsiasi lato della confezione.

13.6: Esenzioni per il posizionamento di alcune indicazioni obbligatorie

Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei casi specificati all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

Per i seguenti casi non vi è alcun obbligo di posizionare le sopracitate indicazioni obbligatorie nello stesso campo visivo:

- *Bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta;*
- *Imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm².*

Articolo 16: Omissione di alcune indicazioni obbligatorie

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1169/2011 fornisce casi specifici nei quali è ammessa l'omissione di talune indicazioni obbligatorie.

L'articolo 16 è così strutturato:

- **16.1: Disposizioni specifiche per bottiglie in vetro**
- **16.2: Disposizioni specifiche imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm²**
- **16.3: Esonero dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria**
- **16.4: Disposizioni specifiche per le bevande alcoliche**

16.1: Disposizioni specifiche per bottiglie in vetro

Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).

Le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, **possono** portare un minor numero di indicazioni. Le indicazioni seguenti **devono** essere riportate:

- *la denominazione dell'alimento*
- *qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;*
- *la quantità netta dell'alimento;*
- *il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;*
- *una dichiarazione nutrizionale.*

16.2: Disposizioni specifiche imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm²

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm² , sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f).

Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.

Nel caso di piccoli imballaggi/contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm² si possono riportare un minor numero di indicazioni. Le seguenti indicazioni **devono** tuttavia essere sempre riportate:

- *la denominazione dell'alimento;*
- *qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;*
- *la quantità netta dell'alimento;*
- *il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.*

Per i piccoli imballaggi/contenitori, l'elenco degli ingredienti deve essere fornito con altri mezzi (opuscoli, sito internet) o deve essere messo a disposizione quando i consumatori lo richiedono.

16.3: Esonero dalla dichiarazione nutrizionale obbligatoria

Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V.

Gli alimenti elencati nell'allegato V sono esentati del riportare obbligatoriamente la *dichiarazione nutrizionale*.

Nel caso in cui altre disposizioni dell'Unione prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria (ad esempio per specifici alimenti), queste hanno la precedenza. Per esempio i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (PARNUTS) sono soggetti a regole specifiche in materia di etichettatura nutrizionale.

16.4: Disposizioni specifiche per le bevande alcoliche

Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 30, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall'obbligo di fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. In tale contesto la Commissione valuta l'esigenza di proporre una definizione di «alcopops».

La Commissione correda tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti.

Le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume possono riportare un minor numero di indicazioni in quanto esentate dal riportare l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale. Su base volontaria, gli operatori del settore alimentare **possono** riportare l'elenco degli ingredienti ed una dichiarazione nutrizionale.

La Commissione Europea **deve** stilare una relazione concernente l'elenco degli ingredienti (articolo 18) e la dichiarazione nutrizionale obbligatoria (articolo 30.1) per bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume.

La relazione affronterà la questione della fornitura delle informazioni relative al valore energetico per le bevande alcoliche ed eventuali esenzioni. Inoltre, la Commissione deve proporre una definizione di 'alcopops'.

La Commissione **deve** corredare la sua relazione con una proposta legislativa (se del caso) che stabilisce le norme per le bevande riguardanti:

- l'elenco degli ingredienti;
- la dichiarazione nutrizionale obbligatoria.

Annex IV: Definizione di altezza della X

x-HEIGHT



Legend

1	Ascender line
2	Cap line
3	Mean line
4	Baseline
5	Descender line
6	x-height
7	Font size

L' altezza-X è fornita dalla linea 6. In generale, questa dovrebbe essere al minimo 1,2 millimetri (vedi articoli sopra).

Capitolo IV

Etichettatura degli Allergeni

SOMMARIO

- Gli ingredienti che provocano allergie **devono** venire sempre indicati, anche per alimenti non preimballati;
- Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico derivato da un ingrediente allergenico **deve** essere:
 - indicato nell'elenco degli ingredienti, con riferimento alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco di cui in Allegato II;
 - evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati;
- Se l'elenco degli ingredienti non è fornito, la sostanza o il prodotto che provoca allergie o intolleranze **deve** essere indicata attraverso la dicitura "contiene + [sostanza(e) / prodotto (i)]";
- Quando il nome del prodotto alimentare si riferisce chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è necessario porre quest'ultima in etichetta.
- La Commissione Europea **deve** sistematicamente riesaminare, se necessario aggiornare, l'elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
- la Commissione Europea **deve** adottare atti di esecuzione sull'informazione volontaria "può contenere".

Articoli

Gli articoli seguenti rilevano ai fini dell'etichettatura degli allergeni:¹⁹

- **Articolo 9.1(c): Indicazioni obbligatorie**
 - **Articolo 21: Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze**
 - **Articolo 36.3(a): Etichettatura supplementare allergeni fornita su base volontaria ("può contenere")**
 - **Articolo 44.1(a) e 44.2: informazione sugli allergeni per gli alimenti non preimballati**
- Allegato II: Elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze**

Articolo 9.1(c): Indicazioni obbligatorie

Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

[...]

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

[...]

Gli operatori del settore alimentare **devono** etichettare qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico:

- elencato nell'allegato II, oppure
- derivato da una sostanza o prodotto di cui all'allegato II

L'elenco di cui all'allegato II viene fornito di seguito.

L'etichettatura di ingredienti, coadiuvanti tecnologici, sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze è obbligatoria quando sono utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

Ulteriori disposizioni su come etichettare sono specificate all'Articolo 21.

Articolo 21: Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

L'articolo 21 è la principale disposizione relativa all'etichettatura degli allergeni. E' strutturato come segue:

¹⁹ Per facilitare la consultazione, l'etichettatura degli allergeni in questo documento si riferisce alla etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

- **21.1: Presentazione della etichettatura di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze**
- **21.2: Riesame sistematico ed eventuale aggiornamento dell'elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze**

21.1: Presentazione della etichettatura di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Fatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seguenti:

Gli operatori del settore alimentare **devono** indicare le sostanze o i prodotti che causano allergie o intolleranze nel modo specificato dall'art. 21.

Nei casi in cui siano state introdotte dai singoli Stati Membri specifiche disposizioni nazionali obbligatorie sui prodotti alimentari non preimballati (art. 44.2), esse devono comunque rispondere - per quanto riguarda la forma di espressione e la presentazione - ai requisiti di cui all'articolo 21.

a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; nonché

Gli ingredienti che a norma all'allegato II del regolamento sono classificati quali sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, **devono** essere indicati nell'elenco degli ingredienti "con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II". Quindi, in tal senso non vi sono cambiamenti rispetto alla attuale situazione etichettatura degli allergeni della direttiva 2000/13/CE.

b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

Il nome **deve** essere sottolineato mediante l'utilizzo di un carattere diverso da quello usato per il resto degli ingredienti elencati (per esempio differente colore del carattere, dello stile o dello sfondo).

L'attenzione del consumatore può essere ottenuta al meglio indicando nella lista degli ingredienti le sostanze in questione in carattere **grassetto**.

In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono il termine «contiene» seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

Quando non è fornito alcun elenco degli ingredienti (ad esempio nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate, marcate in modo indelebile e sprovviste di etichetta, anello o collarino), **deve** essere utilizzato il termine "contiene" seguito dal nome della sostanza o del prodotto che provoca allergie o intolleranze.

Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione.

Se l'alimento contiene vari ingredienti o coadiuvanti tecnologici che hanno origine da una sostanza o da un prodotto che provoca allergie o intolleranze, l'operatore **deve** ripetere il riferimento alla sostanza o al prodotto quante volte è presente o scegliere qualsiasi altra presentazione che renda chiaro che più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da un singolo allergene.

Nei casi in cui la denominazione dell'alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste.

Nei casi in cui il nome del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è necessario etichettare le sostanze o i prodotti.

Esempi:

- Bevanda di soia al gusto di fragola, per cui viene utilizzata lecitina di soia nell'aroma;
- Farina di grano tenero;
- Tutti i prodotti lattiero caseari quali formaggi, yogurt, panna e burro, (vedi per ulteriori spiegazioni sulla definizione e la designazione dei prodotti lattiero caseari Allegato XII e XIII del Reg. 1234/2007);
- Paté di tonno;

Inoltre, nei casi in cui il nome dell'ingrediente si riferisce chiaramente alla sostanza o al prodotto che provoca allergie o intolleranze, non è richiesto di etichettare le sostanze o i prodotti in questione. Il nome dell'alimento è il nome legale del prodotto, come definito dall'articolo 9.1 (a) e dall'articolo 17. Ad esempio, quando il nome del prodotto alimentare contiene parole quali yogurt, panna, burro, ecc formaggio, è chiaro per il consumatore che questi contengono latte.

21.2: Riesame sistematico ed eventuale aggiornamento dell'elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Per garantire una migliore informazione dei consumatori e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato II mediante atti delegati, ai sensi dell'articolo 51.

La Commissione Europea **deve** sistematicamente riesaminare e se necessario aggiornare la lista delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.

Quindi, si deve tener conto:

- della necessità di garantire una migliore informazione per i consumatori,
- dei più recenti progressi scientifici e conoscenze tecniche, supportati da un parere dell'EFSA.

Qualora, in caso di emergenza che ponga a rischio la salute dei consumatori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 52 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Se sopravviene una situazione di emergenza che rappresenta un rischio per il consumatore, **deve** essere applicata la procedura d'urgenza. Ciò significa che, a norma all'articolo 21 e a condizione che nessuna obiezione è espressa dal Parlamento Europeo o del Consiglio la Commissione Europea può adottare tempestivamente un atto delegato.

Articolo 36.3(a): Etichettatura supplementare degli allergeni fornita su base volontaria ("può contenere" - informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza)

L'Articolo 36 definisce i requisiti applicabili alle informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria e alle misure di attuazione che la Commissione Europea deve intraprendere per l'applicazione dei requisiti.

In primo luogo, l'art 36.2 stabilisce i requisiti generali che le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria **devono** soddisfare:

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

- a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;***
- b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e***
- c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.***

L'Articolo 36.3 riguarda invece le misure di attuazione che la Commissione Europea **deve** adottare in merito ai requisiti previsti:

La Commissione adotta atti di esecuzione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti:

- a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza;***
- [...]***

Ai sensi dell'articolo 36.3 (a), la Commissione Europea **deve** adottare atti di esecuzione relativi ai requisiti che la dicitura volontaria "può contenere" (cioè eventuale presenza e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) deve soddisfare. FoodDrinkEurope raccomanda lo sviluppo di linee guida europee in merito.

Articolo 44.1(a) e 44.2: Etichettatura allergeni per gli alimenti non preimballati

L' articolo 44 riguarda le disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati.

Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

Di particolare rilevanza per l'etichettatura degli allergeni è l'Articolo 44.1 (a), che specifica come l'etichettatura degli allergeni sia obbligatoria per i prodotti alimentari non preimballati.

Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.

Il paragrafo 2 dell'art. 44 indica che gli Stati Membri **possono** adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi di comunicazione con i quali rendere le indicazioni sugli allergeni per i cibi non preimballati (ad esempio depliant, sito web, ecc) e relative espressione e presentazione.

Allegato II: Elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Allegato II fornisce il seguente elenco di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze:

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

(a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ¹;

(b) maltodestrine a base di grano ¹;

(c) sciroppi di glucosio a base di orzo

(d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.;

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei;

3. Uova e prodotti a base di uova;

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

- a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
- b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

- a) olio e grasso di soia raffinato ¹;
- b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
- c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
- d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola; b) lattiolio.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci (*Juglans regia*), noci di acagiù (*Anacardium occidentale*), noci di pecan [*Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci macadamia o noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

¹ E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Capitolo V

Altre questioni orizzontali

Articoli

Quantità netta

Articolo 9.1(e): Indicazioni obbligatorie

Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:

[...]

(e) la quantità netta dell'alimento

[...]

Gli operatori del settore alimentare **devono** fornire la quantità netta dell'alimento nei modi specificati dall'articolo 23 e dall'allegato IX.

La quantità netta dichiarata dal produttore deve essere riferita al momento del confezionamento. Ciò in quanto nella fase successiva al packaging e fino alla vendita la quantità netta potrebbe leggermente variare a causa di disidratazione

Articolo 11: Pesi e misure

L'articolo 9 si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell'Unione in materia di metrologia.

Articolo 23: Espressione della quantità netta

1. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:

a) in unità di volume per i prodotti liquidi;

b) in unità di massa per gli altri prodotti.

Gli operatori del settore alimentare **devono** esprimere la quantità netta dell'alimento usando le adeguate unità di misura:

- per prodotti liquidi: litri, centilitri o millimetri;
- per altri prodotti: kilogrammi o grammi;

2. Per garantire una migliore comprensione delle informazioni sugli alimenti figuranti sull'etichettatura da parte del consumatore, la Commissione può stabilire, mediante atti

delegati ai sensi dell'articolo 51, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Per specifiche tipologie di alimenti, la Commissione Europea **potrebbe** emanare degli atti delegati contenenti disposizioni relative all'espressione della quantità netta in modalità differenti rispetto all'espressione per unità di volume (per i prodotti liquidi) o alla massa (per altri prodotti).

3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell'allegato IX.

L'allegato IX stabilisce nel dettaglio le regole (tecniche) relative all'applicazione del paragrafo 1 e le esenzioni dall'obbligo di indicare la quantità netta.

Articolo 42: Espressione della quantità netta (misure nazionali)

In mancanza di disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, riguardanti l'espressione della quantità netta per alcuni alimenti in un modo diverso da quello previsto all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima di 12 dicembre 2011.

Entro il 13 dicembre 2014, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Gli Stati Membri che hanno adottato prima del 12 dicembre 2012 misure nazionali relative all'espressione della quantità netta per specifiche categorie di alimenti in maniera differente rispetto al riferimento per unità di volume (per prodotti liquidi) o massa (per gli altri prodotti) **possono** continuare ad utilizzare tali espressioni fintantoché la Commissione Europea non adotterà analoghe regole a livello comunitario (art. 23.2)

Gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad informare in merito la Commissione entro il 13 Dicembre 2014.

Allegato IX: indicazione della quantità netta

1. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti:

a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente;

b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche; oppure

c) che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

Alcuni alimenti sono esentati dall'obbligo di indicare la quantità netta.

Alcuni esempi sono:

- **Alimenti soggetti a considerevole diminuzione del proprio volume o massa e che sono venduti al pezzo o pesati in presenza del consumatore:**
 - Salsiccia secca,
 - Uova vendute per unità (dozzine, ventine, mezza dozzina, ecc.) or peso, ma che indicano un peso minimo calcolato nella fase di confezionamento a cui viene sottratto un margine di tolleranza per perdita di umidità in fase di vendita (*caso disciplinato dal Regolamento (CE) 589/2008*),
- **Quantità netta non superiore a 5g/ml:**
 - Piccole confezioni di zucchero, di dolcetti, di sale, di ketchup e di altre salse, senape, etc²¹, (*disposizione non applicabile a spezie ed erbe aromatiche*)
- **Prodotti venduti per unità:**
 - Prodotti artigianali da forno preimballati (e.g. torte, pane, etc.) o prodotti dolciari (piccole statuette di cioccolato) il cui numero di pezzi sia indicato sulla confezione o possa essere chiaramente visto e determinato dall'esterno,
 - Biscotti di cereali e per prima colazione,
 - Pastiglie dolcificanti,
 - Frutti di vaniglia,
 - Frutta e verdura,
 - Ostriche e lumache;

2. Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell'Unione o, in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.

Nel casi in cui gli operatori del settore alimentare **debbono** indicare una determinata quantità dell'alimento a norma di prescrizioni comunitarie o a norma di leggi nazionali (qualora si tratti di ambito non coperto da norme UE), tale quantità si qualifica come la "quantità netta" e di conseguenza è necessario rispettare le disposizioni ad essa relative contenute nel Regolamento.

3. Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

Quando un'unità preconfezionata è composta da diverse unità, ciascuna riconoscibile e considerevole come preimballaggio individuale, tutte contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, gli operatori **devono** indicare:

- la quantità netta di ciascuna unità preconfezionata, e

²¹ Nel caso di zuccheri che ricadono nella disciplina stabilita dalla Direttiva 2001/111/CE riguardante determinati zuccheri destinati al consumo umano, applicabile a norma dell'art. 1(4) del Regolamento 1169/2011, non è necessario indicare il peso netto sull'etichetta di prodotti preconfezionati in bustine il cui contenuto è inferiore a 20 g.

- il numero complessivo di unità preconfezionate,

Ad esempio, nel caso di una confezione con 6 buste di biscotti formate ciascuna da 2 pezzi e non vendibili per busta singola, l'indicazione prescritta sarà: 35 g per busta. 6 porzioni.

L'indicazione in questione non è necessaria qualora il numero totale di confezioni singole sia chiaramente visibile e determinabile dall'esterno del pacco e almeno una delle indicazioni sulla quantità netta di una singola confezione sia esternamente visibile.

Nel caso in cui i prodotti siano venduti per numero di unità (caso di esenzione di indicazione della quantità netta - Allegato IX.1), il numero complessivo di unità, così come il numero totale di singole sottoconfezioni, **deve** essere fornito.

La definizione "unità preconfezionata" fa riferimento a un prodotto confezionato ed etichettato e non include singoli pacchetti non etichettati ed utilizzati al solo scopo di protezione dalla manipolazione. A titolo esemplificativo i filetti di pesce, singolarmente imballati o più pezzi nella stessa confezione (allo scopo di prevenire deidratazione e proteggerli da manipolazione), prodotti da forno in cellophane (per migliorarne la conservazione) o cioccolatini singolarmente incartati (a scopo igienico), non sono considerabili come singole unità preconfezionate.

4. Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.

Qualora un'unità preconfezionata sia formata da diversi imballaggi individuali *che non sono considerati* come unità di vendita, la quantità netta e il numero totale dei singoli imballaggi devono essere forniti.

Il termine "imballaggi individuali" è altresì riferito a prodotti confezionati ed etichettati nel caso in cui essi non siano considerati come unità di vendita se non inclusi in una multiconfezione che costituisce "il preimballaggio" presentato come unità di vendita nel punto di distribuzione.

Esempio: una confezione di yoghurt composta da 4 unità non separatamente vendibili;

Qualora non sia possibile specificare il numero esatto delle singole unità, in quanto mancante una conta (ma esista solo un controllo del peso), è possibile usare il termine "approssimativamente" (es. appr. 20 unità) o simili abbreviazioni/termini. Inoltre caramelle o cioccolatini singolarmente incartati e venduti in confezioni o pacchetti non sono considerati come singoli imballaggi.

5. Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Quando l'alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell'alimento non include la glassa.

Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.

Nel caso in cui un alimento solido sia presentato in un liquido di copertura, **deve** essere indicato anche il peso netto sgocciolato dell'alimento.

Esempio: cetrioli sotto aceto, tonno in salamoia, etc.

Nel caso in cui un alimento congelato o surgelato (come definito dalla Direttiva 89/108) venga glassato, la quantità netta non include la glassatura, pertanto l'unico peso richiesto è quello del prodotto senza la glassatura.

La definizione di glassatura è contenuta nel Codice internazionale delle pratiche raccomandate per trasformare, manipolare e surgelare gli alimenti - CAC/RCP 8_1976 - uno strato protettivo di ghiaccio formato sulla superficie di un alimento congelato o surgelato spruzzandovi acqua o immergendolo nell'acqua stessa.

La glassatura, non essendo costituente e ingrediente, non appare pertanto nella lista degli ingredienti.

Data di congelamento

La Direttiva 89/108 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana reca le definizioni di "processo di surgelamento" e "alimento surgelato", tradotte nelle varie lingue europee.

Articolo 1 della Direttiva 89/108

1. La presente direttiva riguarda i prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana, denominati qui di seguito «alimenti surgelati».

2. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «alimenti surgelati» i prodotti alimentari

- che sono stati sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelamento», che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e di far sì che la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti - dopo la stabilizzazione termica - sia mantenuta ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C
- che sono commercializzati in modo che risulti che hanno questa caratteristica.

La data di congelamento si riferisce anche ai prodotti conformi alla Direttiva menzionata ed etichettati quali "prodotti surgelati".

Allegato III.6: Alimenti la cui etichetta include una o più diciture particolari

6. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati

6.1. Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati.	La data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta, in conformità dell'allegato X, punto 3
---	--

Gli operatori del settore alimentare **devono** indicare la data di congelamento o la data del primo congelamento (nel caso in cui il prodotto sia stato congelato più di una volta) per:

- Carne surgelata, come definita nell'allegato I, parte 1, punto 1.1 del Regolamento 853/2004;
- Preparati di carne surgelati, come definiti nell'allegato 1, parte 1, punto 1.15 del Regolamento 853/2004;
- Prodotti di pesce surgelati e non lavorati, come definiti nell'allegato I, parte 3, punto 3.1 del Regolamento 853/2004 in combinazione con la definizione di prodotti non lavorati contenuta nell'articolo 2.1n) del Regolamento 852/2004. Ciò significa che un bastoncino di pesce, panato e compresso, non rientra nel caso posto dall'allegato III punto 6.1.

Tale prescrizione non si applica tuttavia quanto i prodotti sopra elencati sono utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri alimenti.

In caso di prodotti congelati (surgelati) costituiti da carne congelata (surgelata) e/o preparazioni di carne congelate (surgelate) e/o prodotti della pesca congelati (surgelati) non lavorati, la data di congelamento è quella più vecchia tra le date di congelamento dei vari ingredienti congelati (surgelati).

Esempio: una busta da 500g di gamberetti contenente differenti sacchetti di gamberetti non precotti.

La modalità di espressione della data di (primo) congelamento è indicata al punto 3 dell'allegato X.

Allegato X.3: Data di congelamento

3. La data di congelamento o la data di primo congelamento di cui al punto 6 dell'allegato III è indicata nel modo seguente:

a) è preceduta dall'espressione «Congelato il ...»;

b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:

— **dalla data stessa, oppure**

— **dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta;**

c) la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese e l'anno.

La data di (primo) congelamento **deve** essere indicata come segue:

- Congelato [DATA], e.g. "Congelato il 30/01/2010" or "Congelato il 30/01/10" (nell'ordine GG/MM/ANNO); oppure:

- Congelato il [riferimento all'area dell'etichetta in cui è espressa], es: "Congelato il: vedere parte superiore".

La data di (primo) congelamento deve essere indicata in un ordine predeterminato (es. giorno/mese/anno) e in forma non codificata.

La data di primo congelamento si riferisce agli alimenti preimballati destinati alla vendita al consumatore o ai catering, ai quali si applicano le altre dichiarazioni obbligatorie. Per esempio per una confezione di filetti di pesce, la data di congelamenti è la data in cui i filetti di pesce sono stati congelati.

Ricongelato, Scongelato

Allegato VI, Parte A: Indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento

1. La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che il nome dell'alimento includa o sia accompagnato dallo stato fisico dello stesso o dallo specifico trattamento al quale è stato sottoposto in tutti i casi in cui l'omissione di tali informazioni possa ingannare il consumatore.

2. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».

Tale obbligo non si applica:

a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale;

b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Le disposizioni del presente punto si applicano fatto salvo il punto 1.

I cibi che sono stati congelati o surgelati prima della vendita e che vengono venduti scongelati **devono** recare accanto alla denominazione la designazione "scongelato" (es. salmone scongelato).

Sono tuttavia previste alcune esenzioni da tale obbligo.

Alcuni caso esentati sono:

- Ingredienti presenti nel prodotto finale:

- *Fragole congelate usate per lo yogurt alla fragola,*
- *Salmone surgelato per una pizza cucinata,*
- *Pesce congelato utilizzato per produrre surimi,*
- *Erbe aromatiche utilizzate nelle salse,*

- Alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione:

- *Alcuni prodotti della pesca congelati per ragioni di sicurezza alimentare a norma dell'Allegato III, Sezione VIII, Capitolo III, sezione D del Regolamento 853/2004,*
- *Alcuni tipi di torte,*

- Alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità:

- *Burro (v. considerando 28 del Regolamento)*

■ Prodotti da forno,

È responsabilità dell'operatore del settore alimentare essere in grado di giustificare alle competenti autorità che la sicurezza e la qualità di un alimento scongelato non sono messe in pericolo dal processo di scongelamento fino alla data di scadenza che, anche per i cibi scongelati, è determinata dagli operatori sotto la loro responsabilità.

Qualora un alimento sia esentato dall'obbligo di aggiunta della designazione "scongelato", resta comunque salva l'applicabilità del paragrafo 1 dell'Allegato VI, Parte A.

ALIMENTI PREIMBALLATI PER VENDITA DIRETTA

Articolo 2.2(e): Definizione di alimenti preimballati

«alimento preimballato»: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;

In casi di multiconfezione, le informazioni obbligatorie devono essere fornite sulla confezione che racchiude le singole unità, e non sui singoli pacchetti.

Nel caso di multi pacchi forniti ai catering (es. singole porzioni di formaggio per la prima colazione negli alberghi) la multi confezione deve recare l'etichettatura, mentre le singole porzioni, non essendo considerabili quali singole unità, non devono riportare le informazioni obbligatorie.

Praline e caramelle, sebbene incartate, non sono considerate unità preconfezionate.

I filetti di pesce, singolarmente imballati o più pezzi nella stessa confezione (allo scopo di prevenire deidratazione e proteggerli da manipolazione), prodotti da forno in cellophane (per migliorarne la conservazione) o cioccolatini singolarmente incartati (a scopo igienico), non sono considerabili come singole unità preconfezionate.

Secondo il principio generale che prevede che i consumatori debbano avere la possibilità di essere debitamente informati circa i prodotti che acquistano, gli "alimenti confezionati per la vendita" non sono identificabili negli alimenti confezionati su richiesta del consumatore nel luogo di vendita, trattandosi di alimenti preincartati nei locali di vendita, ma in assenza del consumatore e successivamente posti in vendita nella condizione in cui lo staff del luogo di distribuzione si rende disponibile a fornire tutte le informazioni al consumatore.

Tutti gli alimenti venduti self-service, senza intervento dello staff di vendita, dovrebbero comunque recare le necessarie informazioni al consumatore previste per gli omologhi cibi preconfezionati.

Il concetto di alimento "preimballato per la vendita diretta" è anche riportato dall'articolo 44.1:

1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,

a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

Ciò significa che per gli alimenti “preimballati per la vendita diretta”:

- gli allergeni **devono** sempre venire indicati,
- tutte le altre indicazioni **possono** venire fornite, fatte salve le eventuali prescrizioni nazionali.

Pratiche leali di informazione – sostituzione di un componente o ingrediente

Articolo 7.1(d): sostituzione di un ingrediente o di un componente

1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Le informazioni alimentari fornite **non devono** essere ingannevoli.

Questo paragrafo dovrebbe essere letto congiuntamente all'allegato VI, Parte A.4.

Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca — oltre all'elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

Queste due disposizioni sono applicate a condizione che:

- un componente **deve** essere naturalmente presente nell'alimento. Questa presenza naturale dovrebbe essere comune a tutti gli alimenti della stessa categoria e non solo a una determinata sottocategoria. Al fine di determinare una categoria è utile un approccio caso per caso, nonché la legislazione comunitaria, quella nazionale e, se del caso, codici basati sulle prassi, o
- il componente sia normalmente/tipicamente utilizzato nel prodotto.

L'informazione alimentare non è ingannevole per il consumatore qualora risponda alle richieste dello stesso di comprendere le caratteristiche dell'alimento, ad esempio il sapore. Infatti si possono informare i consumatori sul gusto di un alimento senza che questo implichi la naturale presenza di un componente.

Dovrebbe essere dimostrato che l'utilizzo di un ingrediente per un periodo molto lungo genera un'aspettativa nel consumatore. Diversamente, un lungo periodo in cui viene utilizzato un

ingrediente sostitutivo non può condurre all'aspettativa che l'ingrediente sia naturalmente presente nell'alimento.

La differenza tra il concetto di indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) e una sostituzione è che sotto il profilo del QUID non vi è alcuna implicazione nel caso di sostituzione di un particolare prodotto, ma solo la sua presenza, che è espressa nella lista degli ingredienti.

Un esempio di cosa possa essere al di fuori dell'ambito regolato dalla norma:

- l'uso di grassi vegetali fino al 5% è altro rispetto al burro di cacao nel cioccolato (secondo la direttiva 2000/36/CE)

Alcuni esempi che rientrano nel campo di applicazione della norma:

- Un prodotto di imitazione, apparentemente formaggio, ma in realtà non è tale in quanto prodotto con grassi vegetali non può chiamarsi formaggio a norma del reg. UE n. 1234/07, Allegato XII sulla protezione dei prodotti lattiero caseari e deve indicare l'ingrediente sostituito sulla confezione.

Allegato VI, Parte A.4: Sostituzione di un componente o ingrediente

4. Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca — oltre all'elenco degli ingredienti — una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

a) in prossimità della denominazione del prodotto; e

b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento.

Quando un componente o ingrediente che i consumatori si aspettano sia normalmente utilizzato o sia naturalmente presente viene sostituito, l'operatore del settore alimentare **deve** indicare l'ingrediente o il componente utilizzato per la parziale o totale sostituzione.

Quest'ultimo deve essere indicato in prossimità del nome del prodotto e utilizzando un carattere che sia almeno il 75% dell'altezza della X del nome del prodotto e non più piccola di 1.2 mm.

Vendita a distanza

Articolo 14: vendita a distanza

1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le

informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l'operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;

b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

Nel caso in cui gli alimenti preconfezionati siano offerti per la vendita attraverso comunicazione a distanza (ad esempio attraverso un sito internet), **devono** essere rese disponibili prima che la vendita sia conclusa le seguenti informazioni, con l'esclusione della durata minima e della data di scadenza:

- m) nome dell'alimento;
- n) lista degli ingredienti;
- o) ciascun ingrediente o coadiuvante di processo elencato nell'allegato II o derivato da una delle sostanze elencate nell'allegato II, causa di allergie e intolleranze, che venga utilizzato nella preparazione del prodotto e che sia presente al termine della lavorazione, seppure in forma alterata;
- p) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- q) la quantità netta dell'alimento;
- r) ciascuna condizione particolare di conservazione e/o di utilizzo.
- s) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore di cui all'art. 8(1);
- t) il paese d'origine o il luogo di provenienza nei casi stabiliti dall'art. 26;
- u) istruzioni per l'uso nel caso risulti difficoltoso farne un appropriato utilizzo in assenza di istruzioni;
- v) per le bevande con contenuto di alcol superiore al 1,2 % del volume, il grado alcolico;
- w) una dichiarazione nutrizionale.

Le informazioni obbligatorie sopra elencate **devono** apparire nel material di supporto alla vendita (cataloghi, depliant) o essere forniti mediante mezzi appropriati (sito internet).

Non é obbligatorio fornire il numero di lotto né la data di durata minima prima che l'acquisto sia concluso, sebbene sia legalmente stabilito che tutti i prodotti debbano recare il numero di lotto per ragioni di tracciabilità.

Al momento della consegna tutte le informazioni obbligatorie **devono** essere disponibili. Non soltanto le informazioni indicate nell'articolo 9.1 (con l'esenzione della durata minima o della data di scadenza), ma anche le informazioni obbligatorie previste da altre norme europee quale il Regolamento (CE) 1824/2006 sulle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute riguardanti gli alimenti.

2. Nel caso di alimenti non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, le indicazioni richieste a norma dell'articolo 44 sono rese disponibili ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Nel caso in cui alimenti non preimballati siano offerti in vendita a distanza, devono essere rese disponibili prima della vendita le seguenti informazioni:

- x) ciascun ingrediente o coadiuvante di processo elencato nell'allegato II o derivato da una delle sostanze elencate nell'allegato II, causa di allergie e intolleranze, che venga utilizzato nella preparazione del prodotto e che sia presente al termine della lavorazione, seppure in forma alterata (**ALLERGENI**);
- y) informazioni richieste da misure nazionali adottate da ciascuno Stato Membro e riguardanti le informazioni menzionate dagli artt. 9 e 10;

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.

In ogni caso per gli alimenti preimballati le informazioni obbligatorie **devono** essere disponibili nel momento della consegna.

Responsabilità

Articolo 8: Responsabilità

1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.

L'operatore del settore alimentare responsabile della presenza e dell'accuratezza delle informazioni che devono essere fornite a norma del Regolamento (e di altre norme comunitarie) è:

a) "l'operatore con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto"

Nel caso di prodotti private label, la suddivisione delle responsabilità può essere soggetta a clausole contrattuali tra il produttore e il distributore, o:

b) l'importatore che immette il prodotto nel mercato dell'Unione.

A norma dell'articolo 9.1 (h), il nome o la ragione sociale dell'operatore responsabile **devono** essere indicati.

2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti a norma del primo comma di questo articolo (v. *supra*) **deve** assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti imposte dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali.

3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Gli operatori che non sono responsabili della fornitura di informazioni **devono** astenersi dal fornire alimenti se conoscono o presumono la non conformità degli stessi con le normative europee e nazionali che disciplinano la fornitura di informazioni. Ciò non pone comunque un obbligo degli stessi a condurre controlli che vadano oltre le buone prassi commerciali in materia di controllo qualità.

4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.

Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

Gli operatori del settore alimentare **devono** astenersi dal modificare le informazioni che accompagnano un alimento qualora:

a) “*si induca in errore il consumatore*”, o

b) “*si riduca in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli*”.

L'operatore del settore alimentare è responsabile di eventuali modifiche apportate alle informazioni che accompagnano un prodotto alimentare.

Questo è anche il caso in cui un rivenditore sviluppa materiale pubblicitario o promozionale che include alcune informazioni su un prodotto alimentare che dovrebbero essere fornite dal produttore. In tali casi il rivenditore si assume la responsabilità che le eventuali modifiche apportate alle informazioni fornite dal produttore non inducano in errore il consumatore.

5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

In linea con i paragrafi precedenti, gli operatori del settore alimentare **devono** conformarsi alle disposizioni della legislazione europea e nazionale sulla fornitura di informazioni alimentari al consumatore e **devono** verificare che i requisiti imposti per le stesse siano rispettati. Ciò significa, ad esempio, che un operatore del settore alimentare responsabile per le informazioni alimentari dovrebbe garantire la presenza e la precisione delle informazioni ai sensi dell'art. 8.2.

Tuttavia, gli Stati membri non possono, mediante la normativa nazionale, richiedere che un operatore del settore alimentare che non è responsabile per le informazioni riportate in etichetta debba verificare la presenza o l'accuratezza di tali informazioni. Ciò in quanto l'utilizzo della clausola “*fatte salve le*” non consente agli Stati membri di ricorrere all'articolo 38 per imporre misure nazionali.

6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.

Gli operatori del settore alimentare **devono** garantire che le informazioni relative ai prodotti alimentari non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse agli operatori che ricevono tali prodotti, in modo che gli stessi possano trasferirli al consumatore finale, qualora ciò sia richiesto.

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

a) quando l'alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;

b) quando l'alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

Queste disposizioni discendono dalla Direttiva 2000/13/CE (Articolo 13).

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che le informazioni alimentari obbligatorie indicate negli artt 9 e 10 siano fornite:

- nella confezione, o
- in etichetta attaccata alla confezione, o
- sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna,

Inoltre le seguenti informazioni obbligatorie devono essere indicate nella parte esterna della confezione:

- (a) Denominazione dell'alimento,
- (f) La durata/data di scadenza,
- (g) Qualsiasi particolare condizione di conservazione o di utilizzo,
- (h) Nome o ragione sociale ed indirizzo dell'operatore responsabile,

8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

Questo paragrafo attiene ai rapporti B2B (business to business). L'operatore deve assicurare che l'operatore ricevente il prodotto disponga di informazioni accurate nel caso in cui quest'ultimo assuma la responsabilità per la presenza e l'accuratezza di tali informazioni.

Acqua aggiunta

Allegato VI, Parte A.6: Acqua aggiunta

6. Per quanto concerne i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse, la denominazione dell'alimento comprende l'indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest'ultima rappresenta più del 5 % del peso del prodotto finito. Un'analoga disposizione si applica altresì ai prodotti della pesca e ai prodotti preparati della pesca interi o sottoforma di tagli (anche da arrosto), fette, porzioni e filetti.

FoodDrinkEurope ritiene che ciò vada ristretto alle preparazioni o ai prodotti a base di carne che appaiano come “*tagli (anche da arrosto), fette, porzioni di carne o carcasse*” e che quindi non si applichi ai prodotti a base di carne che abbiano forma diversa.

Indicazione quantitative degli ingredienti (QUID)

Nel 1997 la Commissione Europea ha introdotto le linee guida generali per l'applicazione del principio di Indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID). Le etichette dovranno indicare la quantità di determinati ingredienti come percentuale del prodotto. Le linee guida sono state revisionate nel mese di dicembre 1998 e possono essere trovate all'indirizzo web:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/comm_legisl_en.htm

Allegati

Allegato I – Periodo di Transizione (evoluzione temporale)

